



Master Tributario

Operazioni straordinarie: fusione, scissione, scorporo e imposte sostitutive

Francesca Muserra – 11 e 15 marzo 2024

Contents

Fusione	3
Scissione	64
Scissione mediante scorporo	100
Imposte sostitutive	112
La Legge Delega al Governo per la riforma fiscale	126
<i>Assessment</i>	130



Fusione

Fusione

Cenni generali

La fusione rientra nell'ambito delle operazioni di concentrazione economica e patrimoniale.

La fusione di più società può eseguirsi (*cf.* art. 2501, c. 1, del Codice Civile, R.D. n. 262 del 16 marzo 1942):

- A. mediante la **costituzione di una nuova società (c.d. fusione «in senso stretto» o «propria»);**
- B. o mediante **l'incorporazione in una società di una o più altre (c.d. fusione per «incorporazione»).**

Fusione

Cenni generali

La fusione per incorporazione (B) può avvenire con una società:




1. che detiene un'interessenza nella società da incorporarsi (sino al limite del 100%) (c.d. fusione «mamma/figlia»);
2. consociata (c.d. fusione «tra sorelle»);
3. non facente parte del gruppo (fusione con incorporazione di un «soggetto terzo»);
4. controllata dall'incorporata stessa (c.d. «fusione inversa»);
5. tra società che detengono partecipazioni incrociate;
6. ecc.

Fusione

Cenni generali

Esemplificando:

1) Fusione "PROPRIA"






Fusione

Cenni generali

Esemplificando:

2) Fusione “Mamma/Figlia”





Fusione


Cenni generali

Esemplificando:

3) Fusione tra "Sorelle"



Fusione per incorporazione di
BETA in **ALFA**






Fusione

Cenni generali

Esemplificando:

4) Fusione per incorporazione di un "Soggetto terzo"






Fusione

Cenni generali

Esemplificando:

5) Fusione "INVERSA"





Fusione


Cenni generali

Esemplificando:

6) Fusione tra società con rapporti partecipativi reciproci



Fusione per incorporazione
di **BETA** in **ALFA**
con annullamento delle azioni di **BETA** e detenzione di
azioni proprie in capo ad **ALFA**



Fusione

Cenni generali

A seconda del tipo di società partecipanti alla fusione si può avere l'ulteriore seguente suddivisione:

- fusione «**omogenea**», qualora venga realizzata fra società dello stesso tipo (*i.e.*, tra società di persone oppure tra società di capitali);
- fusione «**eterogenea**», qualora venga realizzata fra società di tipo diverso, o fra enti diversi (nei limiti consentiti dalla disciplina della trasformazione eterogenea). All'interno di tale categoria si possono distinguere:



- fusione «**progressiva**» (*i.e.*, di società di persone in società di capitali);
- fusione «**regressiva**» (*i.e.*, di società di capitali in società di persone).

Fusione

Cenni generali

Sotto il profilo civilistico le norme che regolano la fusione sono contenute negli **artt. da 2501 al 2505-*quater*** del Codice Civile (Capo X, Sezione II, R.D. n. 262 del 16 marzo 1942).

Relativamente agli aspetti contabili della fusione si è occupato l'OIC con il documento n. 4 di gennaio 2007; il suddetto documento ha lo scopo di definire le regole tecnico-contabili da applicare nella redazione dei diversi bilanci e situazioni patrimoniali caratteristici del procedimento di fusione, interpretando quanto previsto dalla normativa del Codice Civile (artt. 2501-2505 *quater*).

Tale normativa, allo stato attuale, non prevede una disciplina specifica e quindi un differente trattamento contabile per le operazioni di fusione fra società assoggettate a un comune controllo (rientranti tra le operazioni di riorganizzazione societaria) rispetto alle fusioni fra terzi indipendenti e, pertanto, il presente Principio è applicabile a entrambe le fattispecie.

Il presente Principio non tratta la tematica relativa alla determinazione del rapporto di cambio e inoltre non è applicabile alle operazioni di fusione fra soggetti i cui bilanci rientrano nell'ambito di applicazione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).

Fusione

Cenni generali contabili

Le differenze di fusione (cfr. OIC n. 4).

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Differenze che si originano in caso di fusione fra soggetti legati fra loro da rapporti partecipativi

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

valore della partecipazione nell'incorporata, iscritto nel bilancio dell'incorporante

>

quota del patrimonio netto contabile dell'incorporata di pertinenza dell'incorporante

AVANZO DA ANNULLAMENTO

valore della partecipazione nell'incorporata, iscritto nel bilancio dell'incorporante

<

quota del patrimonio netto contabile dell'incorporata di pertinenza dell'incorporante

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Differenze che si originano in caso di fusione fra soggetti indipendenti, non legati da rapporti partecipativi

DISAVANZO DA CONCAMBIO

valore dell'aumento del capitale dell'incorporante

>

corrispondente quota del patrimonio netto contabile dell'incorporata di pertinenza di terzi

AVANZO DA CONCAMBIO

valore dell'aumento del capitale dell'incorporante




<

corrispondente quota del patrimonio netto contabile dell'incorporata di pertinenza di terzi

Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

L'operazione – fusione per incorporazione inversa, con indebitamento, di ALFA in BETA



Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

Data	Adempimento	Riferimento normativo	NOTE	Responsabile
sett-ott 2023	Predisposizione del piano economico finanziario	Art 2501- <i>bis</i> , c. 3, c.c. Art. 2501- <i>quinquies</i> c.c.	Il piano economico e finanziario deve esporre la <u>fonte delle risorse finanziarie utili al rimborso del finanziamento contratto per l'acquisizione</u> e deve essere corredato delle assunzioni alla base della sua predisposizione.	CdA ALFA CdA BETA (Supporto consulenti)
sett-ott 2023	Predisposizione del progetto di fusione unico	Art. 2501- <i>bis</i> , c. 2, c.c. Art. 2501- <i>ter</i> c.c. Art. 2505 c.c.	<u>Dal progetto di fusione deve risultare:</u> 1) il tipo, la ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Trattandosi di <u>fusione per incorporazione, dove l'incorporante è interamente posseduta dall'incorporata</u> , ai sensi dell'art. 2505 c.c. non si applicano le disposizioni dell'art. 2501- <i>ter</i> , primo comma, numeri 3), 4) e 5) c.c. (<i>i.e.</i> , non è necessario che nel progetto di fusione siano indicati il rapporto di cambio, l'eventuale conguaglio in danaro; le modalità di assegnazione delle quote della società incorporante; la data dalla quale tali quote partecipano agli utili).	CdA ALFA CdA BETA (Supporto consulenti)

Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

Data	Adempimento	Riferimento normativo	NOTE	Responsabile
N.A.	Predisposizione della situazione patrimoniale di ALFA e BETA	Art. 2501- <i>quater</i> c.c.	Trattasi della situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, riferita ad una <u>data non anteriore di oltre 120 giorni</u> al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società partecipanti (ovvero pubblicato sul loro sito Internet). Detto documento <u>può essere sostituito dal bilancio dell'ultimo esercizio</u> , se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito (o della pubblicazione sopra citata) del progetto di fusione presso la sede delle società partecipanti. <u>Detto documento non risulta necessario se vi rinunciano, come nel caso di specie, all'unanimità i soci di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.</u>	N.A.
sett-ott 2023	Predisposizione delle relazioni dell'organo amministrativo di ALFA e di BETA	Art. 2501- <i>bis</i> , c. 3, c.c. Art. 2501- <i>quinquies</i> c.c.	Detta relazione <u>illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione</u> e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio, nonché eventuali difficoltà di valutazione. Trattandosi di <u>fusione dove l'incorporante è interamente posseduta dall'incorporata, i contenuti riferiti al rapporto di cambio non risultano applicabili</u> (e, dunque, necessari), al caso di specie.	CdA ALFA CdA BETA (Supporto consulenti)

Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

Data	Adempimento	Riferimento normativo	NOTE	Responsabile
			Trattandosi di <u>fusione con indebitamento</u> , detto documento deve inoltre esporre le <u>ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario</u> con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la <u>descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere</u> .	
ott 2023	Predisposizione della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di BETA	Art. 2501- <i>bis</i> , c. 5, c.c.	Detta relazione si esprime sull' <u>attendibilità dei dati contabili e di bilancio</u> che sono stati posti a base del piano economico e finanziario.	Revisore legale di BETA
18/10/2023	Adunanza del Consiglio di Amministrazione di ALFA : (i) approvazione del progetto di fusione unico (con allegato lo Statuto della società BETA post fusione, il piano economico finanziario e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti); (ii) approvazione della relazione dell'organo amministrativo di ALFA; (iii) nomina del soggetto incaricato della redazione della relazione dell'esperto.	Art. 2501- <i>bis</i> c.c., Art 2501- <i>ter</i> c.c., Art 2501- <i>quinquies</i> c.c.		CdA ALFA

Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

Data	Adempimento	Riferimento normativo	NOTE	Responsabile
18/10/2023	Adunanza del Consiglio di Amministrazione di BETA: (i) approvazione del progetto di fusione unico (con allegato lo Statuto della società BETA post fusione, il piano economico finanziario e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti); (ii) approvazione della relazione dell'organo amministrativo di BETA; (iii) nomina del soggetto incaricato della redazione della relazione dell'esperto	Art. 2501- <i>bis</i> c.c., Art 2501- <i>ter</i> c.c., Art 2501- <i>quinquies</i> c.c.		CdA BETA
18/10/2023	Deposito presso la sede delle società ALFA e BETA , del progetto di fusione unico (e relativi allegati); della relazione degli organi amministrativi di ALFA e BETA; della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società ALFA e BETA	Art. 2501- <i>septies</i> c.c., Art. 2505- <i>quater</i> c.c.	Detti documenti devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime (cfr. art. 2501- <i>septies</i> , c. 1 e art. 2501- <i>ter</i> , c. 4, c.c.). Nel caso di specie si è optato per detta rinuncia. Trattandosi di fusione a cui partecipano solamente società a responsabilità limitata, detto termine, ove non rinunciato, sarebbe ridotto alla metà (15 giorni).	CdA ALFA CdA BETA

Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

Data	Adempimento	Riferimento normativo	NOTE	Responsabile
25/10/2023	Iscrizione del progetto di fusione unico (e relativi allegati) presso il Registro delle Imprese competente sia per ALFA che per BETA	Art. 2501-ter, c. 4 c.c., Art. 2505- <i>quater</i> c.c.	<p>Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet delle società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.</p> <p>Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.</p> <p><u>Nel caso di specie si è optato per detta rinuncia.</u></p> <p>Trattandosi di fusione a cui partecipano solamente società a responsabilità limitata, detto termine, ove non rinunciato, sarebbe ridotto alla metà (15 giorni).</p>	Consulenti
ott 2023	Predisposizione della relazione dell'esperto	Art. 2501 <i>sexies</i> e 2501- <i>bis</i> , c. 4, c.c.	<p>La relazione dell'esperto deve attestare la <u>ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione in ordine alle risorse finanziarie</u> previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società incorporante.</p>	Esperto comune nominato dal CdA di ALFA e BETA

Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

Data	Adempimento	Riferimento normativo	NOTE	Responsabile
27/10/2023	Delibera di fusione assunta dall'Assemblea dei Soci di ALFA	Art. 2502 c.c.	Ciascuna delle società partecipanti alla fusione provvederà ad approvare il progetto di fusione. In tale delibera <u>devono essere conferiti i poteri, ove necessari, per la stipula dell'atto di fusione.</u>	Notaio
27/10/2023	Delibera di fusione assunta dall'Assemblea dei Soci di BETA	Art. 2502 c.c.	Ciascuna delle società partecipanti alla fusione provvederà ad approvare il progetto di fusione. In tale delibera <u>devono essere conferiti i poteri, ove necessari, per la stipula dell'atto di fusione.</u>	Notaio
31/10/2023	Iscrizione della delibera di fusione presso il Registro delle Imprese competente sia per ALFA che per BETA	Art. 2502-bis e 2436 c.c.	Tale adempimento va posto in essere <u>entro 30 giorni dalle delibere di fusione</u> , a cura del notaio che le ha verbalizzate.	Notaio
nov 2023	Predisposizione dell' atto di fusione	Art. 2504 c.c.		Notaio
30/11/2023	Scadenza del termine di 30 giorni per l'opposizione dei creditori	Art. 2503 e 2505- <i>quater</i> c.c.	La fusione può essere attuata <u>solo dopo 60 giorni</u> dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c., salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto di fusione, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'art. 2501- <i>sexies</i> c.c. sia redatta, per tutte le società	N.A.

Fusione

Il processo di fusione – i principali adempimenti di carattere civilistico

Data	Adempimento	Riferimento normativo	NOTE	Responsabile
			partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del dell'art. 2501- <i>sexies</i> , c. 6 c.c., che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. <u>Termine ridotto da 60 a 30 giorni, considerando che all'operazione partecipano unicamente società non azionarie (art. 2505-<i>quater</i> c.c.).</u>	
01/12/2023	Stipula dell' atto di fusione	Art. 2504 c.c	Tale adempimento deve essere fatto per atto pubblico decorso il termine per l'opposizione dei creditori.	Notaio
07/12/2023	Iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese competente sia per ALFA che per BETA	Art. 2504 e 2504- <i>bis</i> c.c.	Tale adempimento deve essere posto in essere <u>entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di fusione</u> . Il deposito relativo alla società incorporante non può precedere quello della società incorporata.	Notaio
21/12/2023	Trasmissione Modello AA7/10 di BETA (società incorporante) per comunicare la fusione all'Agenzia delle Entrate.	Art. 35 D.P.R. n. 633/1972		Rappresentante legale BETA (Supporto consulenti)

7 dicembre 2023: data di efficacia giuridica della fusione → La fusione ha efficacia dall'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese. La data di efficacia giuridica della fusione è la data in cui la società incorporante assume tutti i diritti e tutti gli obblighi delle società estinte (in caso di fusione per incorporazione detta data può essere postergata).

La fusione e le imposte sui redditi

Cenni generali

Dal punto di vista delle imposte sui redditi la disciplina delle fusioni concernenti le società fiscalmente residenti in Italia è contenuta nell'**art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 («TUIR»)** il quale, in linea generale, si applica a tutte le diverse tipologie di fusione in precedenza illustrate.

Pur non essendo oggetto della presente trattazione, si ricorda che la disciplina delle operazioni di fusione relative a società appartenenti a Stati membri diversi (della Comunità Economica Europea) dall'Italia è contenuta negli artt. 178 e seguenti del TUIR.

La fusione e le imposte sui redditi

Neutralità della Fusione

La fusione è **un'operazione fiscalmente neutra**, ossia non dà luogo a realizzo e distribuzione di plusvalenze o minusvalenze delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento (*cf.* art. 172, c. 1, TUIR).

Il legislatore fiscale ha recepito la natura giuridica ed economica della fusione che è quella di una **sostanziale "successione"** della società risultante (in modo c.d. «**universale**») nei diritti e negli obblighi delle società coinvolte; pertanto, non viene attribuita all'operazione natura "realizzativa".

«Le disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel TUIR è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall'operazione producano reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali, disciplinato dal capo VI del titolo I del TUIR per le società personali commerciali e dalle disposizioni del titolo II per le società e gli enti soggetti ad IRES. Il principio di neutralità delle fusioni, in base al quale il passaggio dei beni dalle società o dagli enti preesistenti al soggetto risultante dalla suddetta operazione non dà luogo a fenomeni realizzativi, implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell'imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale» (*cf.* Risposte n. 309/E e 811/E/2021).

La fusione e le imposte sui redditi

Obblighi dichiarativi

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, si ricorda che gli stessi sono disciplinati dall'**art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998**, il quale prevede che in caso di fusione di più società la dichiarazione delle società fuse o incorporate, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, deve essere presentata **in via telematica**:

- dalla società risultante dalla fusione (in caso di fusione «propria»); o
- dalla società incorporante

entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto della fusione.

In caso di **retrodatazione** degli effetti fiscali della fusione all'inizio del periodo d'imposta non vi è l'obbligo di presentazione della suddetta dichiarazione in quanto non sussiste un periodo d'imposta **«ad interim»**.

La fusione e le imposte sui redditi

Irrilevanza delle differenze di Fusione

La neutralità dell'operazione si estende anche alle **differenze di fusione** (sia da annullamento che da concambio), le quali non rilevano ai fini della determinazione del reddito della società risultante dalla fusione.

Il costo fiscale delle attività e delle passività patrimoniali della società fusa o incorporata rimane immutato a seguito della fusione, anche se il valore civilistico degli stessi può essere oggetto di modifiche per effetto dell'allocazione di tali differenze (*cf.* art. 172, c. 2, TUIR); tali differenze dovranno essere evidenziate in un **apposito Quadro della dichiarazione (Quadro RV)**.

Nella sezione dedicata alle imposte sostitutive sono illustrate le norme che consentono l'«**affrancamento**» delle suddette differenze.

La fusione e le imposte sui redditi

Neutralità della Fusione per i Soci

L'operazione di fusione è **neutrale anche in capo ai soci**, per i quali il «cambio» delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi (*cf.* art. 172, c. 3, TUIR).

Per i soci della società incorporata, le nuove partecipazioni ricevute in cambio “ereditano” il costo fiscale delle partecipazioni originarie (fatto salvo il caso di **conguaglio in denaro** che rileverà redditualmente alla stregua di un corrispettivo per un recesso parziale *ex* artt. 47, c. 7, 58 e 87 del TUIR).

La fusione e le imposte sui redditi

Obblighi fiscali

A partire dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante (nella fusione «propria») ovvero l'incorporante (nella fusione «per incorporazione») **subentra negli obblighi** e nei **diritti** delle società fuse o incorporate ai fini delle imposte sui redditi (*cf.* art. 172, c. 4, TUIR), salvo quanto espressamente previsto in materia di:

- riserve in sospensione di imposta; e
- perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi e ACE.

Nella Risposta n. 47/E/2020 l'Amministrazione finanziaria ha ribadito i principi generali sanciti dai commi 1 e 2 dell'art. 172 TUIR; nello specifico, la stessa ha chiarito che, *«a prescindere dalla modalità di valutazione dei beni adottata in bilancio dall'interpellante al momento dell'operazione di fusione, il valore fiscale sarà pari a quello ereditato sulla base del residuo valore fiscale che i medesimi cespiti avevano in capo alle incorporate»* (*cf.* anche Risposta n. 294/E/2023).

Tale valore dovrà corrispondere:

- al valore fiscale originario dei beni, rilevato dalle incorporate;
- al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al momento di efficacia giuridica della fusione.

La fusione e le imposte sui redditi

Obblighi fiscali

Obblighi di versamento

- Gli obblighi di versamento devono essere adempiuti dalle società partecipanti alla fusione fino alla data di efficacia della stessa e, solo successivamente a tale data, dalla società incorporante/risultante dalla fusione (*cfr.* art. 172, c. 10, TUIR).

Obblighi dichiarativi

- La società incorporante/risultante subentra negli obblighi dichiarativi della/e società incorporata/e. In particolare, l'operazione di fusione dovrà essere indicata (Quadri RV e RQ) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di efficacia dell'operazione di fusione.

La fusione e le imposte sui redditi

Regime delle riserve in sospensione d'imposta

Occorre preliminarmente distinguere tra riserve in sospensione (o «schiave») di imposta:

- A. assoggettate a imposizione in ogni caso;
- B. assoggettate a imposizione solo in caso di distribuzione.

La fusione e le imposte sui redditi

A) Riserve assoggettate a imposizione in ogni caso

Con riguardo alle riserve «schiave» della prima fattispecie (A) presenti nel bilancio delle società fuse o incorporate, le stesse **devono essere ricostituite** necessariamente nel bilancio della società risultante dalla fusione ovvero incorporante, **pena l'assoggettamento immediato a tassazione delle stesse.**

In particolare, tali riserve delle società fuse o incorporate devono essere ripristinate nel bilancio della società incorporante/risultante dalla fusione con il medesimo vincolo che le stesse avevano originariamente:

- utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione;
- ovvero (in mancanza di avanzo o per la differenza) vincolando altre poste del patrimonio netto, purché liberamente disponibili (quindi non è possibile vincolare il capitale sociale già esistente).

La fusione e le imposte sui redditi

A) Riserve assoggettate a imposizione in ogni caso

1.C.1. Ricostituzione delle riserve schiave assoggettate ad imposizione "in ogni caso" (i.e. tipo A)

ESEMPIO DI CAPIENZA DELL'AVANZO	SOCIETA' A (Incorporante)	SOCIETA' B (Incorporata)	SOCIETA' A (post incorporazione)
---------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Attività	100	200	300
Costo partecipazione in B (100%)	50	0	
Disavanzo da annullamento			
<i>Tot Attività</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>300</i>

Capitale sociale	50	100	50
Riserve schiave "in ogni caso" (es. ex art. 55 TUIR)	0	30	
Avanzo di fusione per riserve schiave			30
Avanzo di fusione "libero"			50
<i>Totale Patrimonio netto</i>	<i>50</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
Debiti	100	70	170
<i>tot patrimonio netto e passività</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>300</i>

Riserve "schiave" da assoggettare a tassazione **0**

calcolo Avanzo = 130-50 = 80

ESEMPIO DI NON CAPIENZA DELL'AVANZO	SOCIETA' A (Incorporante)	SOCIETA' B (Incorporata)	SOCIETA' A (post incorporazione)
--	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Attività	100	100	200
Costo partecipazione in B (100%)	50	0	
Disavanzo da annullamento			
<i>Tot Attività</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>200</i>

Capitale sociale	50	40	50
Riserve schiave "in ogni caso" (es. ex art. 55 TUIR)	0	30	
Avanzo di fusione per riserve schiave			20
Avanzo di fusione "libero"			0
<i>Totale Patrimonio netto</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
Debiti	100	30	130
<i>tot patrimonio netto e passività</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>200</i>

Riserve "schiave" da assoggettare a tassazione **10**

calcolo Avanzo = 70-50 = 20

La fusione e le imposte sui redditi

B) Riserve assoggettate a imposizione solo in caso di distribuzione

A differenza di quelle di cui alla precedente lett. A), **le riserve di cui alla lett. B)** devono essere ricostituite (con i medesimi vincoli che avevano in capo alla società fusa o incorporata) qualora sussista:

- **avanzo di fusione** (sempreché non sia già stato «utilizzato» per ricostituire le riserve di tipo A); e
- **aumento di capitale sociale** (leggasi, più correttamente, il «nuovo capitale sociale») deliberato dall'incorporante/neo costituita, se questi eccede il capitale sociale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote di capitale già possedute.

Le riserve schiave (di tipo B) delle società fuse o incorporate imputate al capitale sociale ante fusione si intendono trasferite nel capitale sociale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a tassazione in caso di riduzione dello stesso per esuberanza.

La fusione e le imposte sui redditi

B) Riserve assoggettate a imposizione solo in caso di distribuzione

La norma di comportamento n. 211/2021 dell'AIDC Milano ha analizzato il regime tributario delle riserve vincolate in caso di esercizio di opzione per la **rivalutazione dei beni di impresa** effettuata in base a specifiche previsioni di legge, inclusa, da ultimo, quella di cui all'art. 110, D.L. n. 104/2020.

La norma di comportamento afferma che, secondo l'impostazione tradizionale, le riserve da rivalutazione generano materia imponibile in capo alla società (e ai soci) **solo in caso di attribuzione** ai medesimi del saldo attivo di rivalutazione. Eventi diversi dalla attribuzione ai soci non costituiscono presupposto per la loro tassazione. Le considerazioni svolte dalla norma di comportamento hanno trovato riscontro anche nella recente circolare Assonime n. 18 del 2021.

In tal senso si è espresso il documento interpretativo dell'OIC n. 7 del 2021 e, da ultimo, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E/2022, che ha confermato detta interpretazione, chiarendo che, **in assenza di avanzo di fusione disponibile per ricostituire le riserve di rivalutazione**, essendo queste ultime «riserve assoggettate a imposizione solo in caso di distribuzione», **non vi è alcun obbligo di ricostituzione in capo alla società incorporante/risultante dalla fusione.**

Possono, pertanto, ritenersi superati alcuni precedenti* orientamenti dell'Agenzia delle Entrate secondo i quali assumerebbero rilevanza come presupposti impositivi di tale riserva di rivalutazione non solo la distribuzione ai soci, ma qualsiasi utilizzo diverso dalla copertura delle perdite di esercizio.

* Risposta a interpello n. 316 del 2019 che appare “ispirata” alla sentenza della Cassazione n. 5943/2017. Ulteriore risposta, del 2021, di cui ha fornito notizia la stampa specializzata non è stata pubblicata.

La fusione e le imposte sui redditi

B) Riserve assoggettate a imposizione solo in caso di distribuzione

1.C.2. Ricostituzione delle riserve schiave assoggettate ad imposizione "solo in caso di distribuzione" (i.e. di tipo B))

ESEMPIO DI CAPIENZA DELL'AVANZO	SOCIETA' A (Incorporante)	SOCIETA' B (Incorporata)	SOCIETA' A (post incorporazione)
---------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Attività	100	200	300
Costo partecipazione in B (50%)	40	0	
Disavanzo da annullamento			
Tot Attività	140	200	300

Capitale sociale	60	70	60
Aumento di capitale sociale per concambio			20
Riserve schiave "in caso di distribuzione" (es. rivalutaz.)	0	30	
Avanzo di fusione (da annullam) per riserve schiave			10
Avanzo di fusione (da annullam.) "libero"			0
Avanzo di fusione (da concambio) per riserve schiave			20
Avanzo di fusione (da concambio) "libero"			10
Totale Patrimonio netto	60	100	120
Debiti	80	100	180
tot patrimonio netto e passività	140	200	300

Riserve "schiave" da assoggettare a tassazione	0
--	---

Valore A = 750 Il Socio di B ha un valore economico di $500 \times 50\% = 250$
 Valore B = 500 Post fusione A vale $750 + 250 = 1000$ di cui 75% di A e 25% dell'ex socio di B

$$\text{Calcolo Avanzo da annullamento} = (100 \times 50\%) - 40 = 10$$

$$\text{Calcolo aumento di c..s.} = 60 \times 25\% / (1 - 25\%) = 20$$

$$\text{Calcolo avanzo da concambio} = 100 \times 50\% - 20 = 30$$

ESEMPIO DI NON CAPIENZA DELL'AVANZO	SOCIETA' A (Incorporante)	SOCIETA' B (Incorporata)	SOCIETA' A (post incorporazione)
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Attività	100	200	300
Costo partecipazione in B (50%)	40	0	
Disavanzo da annullamento			
Tot Attività	140	200	300

Capitale sociale	60	40	60
Aumento di capitale sociale per concambio			20
Riserve schiave "in caso di distribuzione" (es. rivalutaz.)	0	40	
Avanzo di fusione (da annullam) per riserve schiave			0
Avanzo di fusione (da annullam.) "libero"			0
Avanzo di fusione (da concambio) per riserve schiave			20
Avanzo di fusione (da concambio) "libero"			0
Totale Patrimonio netto	60	80	100
Debiti	80	120	200
tot patrimonio netto e passività	140	200	300

Aumento di capitale sociale da vincolare = $(60 + 20) - 60 - 40 + 50\% \times 40 =$	0
---	---

Riserve schiave che si possono non ricostituire =	20
---	----

Valore A = 750 Il Socio di B ha un valore economico di $500 \times 50\% = 250$
 Valore B = 500 Post fusione A vale $750 + 250 = 1000$ di cui 75% di A e 25% dell'ex socio di B

$$\text{Calcolo Avanzo da annullamento} = (80 \times 50\%) - 40 = 0$$

$$\text{Calcolo aumento di c..s.} = 60 \times 25\% / (1 - 25\%) = 20$$

$$\text{Calcolo avanzo da concambio} = 80 \times 50\% - 20 = 20$$

La fusione e le imposte sui redditi

Regime dell'aumento di capitale e dell'avanzo eccedente le riserve in sospensione

All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve «schiave» si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa (diverse da quelle «schiave» già attribuite o ricostituite come prima indicato) che hanno **proporzionalmente** concorso alla sua formazione (cfr. art. 172, c. 6, TUIR).

Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La fusione e le imposte sui redditi

Esempio di ricostituzione dell'avanzo

1.C.3. Ricostituzione riserve società incorporata in caso di aumento del capitale sociale e/o di avanzi di fusione o da annullamento

LA SOCIETA' A POSSIEDE IL 100% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' B

DESCRIZIONE	ESEMPIO 1	RICOSTITUZIONE RISERVE SCHIAVE	AVANZO DISPONIBILE	ANNULLAMENTO CAPITALE E RISERVE DI CAPITALE CONTRO COSTO PARTECIPAZIONE	RISERVE NETTE	RICOSTITUZIONE IN PROPORZIONE AVANZO DISPONIBILE (100%)
	A	B	C= A-B	D	E= A-D	
Costo della partecipazione B in A (100%)	15					
Patrimonio netto della società B:						
- capitale sociale	10			10	0	0
- riserve schiave	0	0			0	0
- riserve di capitale	10			5	5	5
- riserve di utili	20				20	20
totale patrimonio netto B ante fusione	40	0		15	25	25
Avanzo da annullamento delle quote	25	0	25			

La fusione e le imposte sui redditi

Esempio di ricostituzione dell'avanzo (con riserve schiave)


1.C.4. Ricostituzione riserve società incorporata in caso di aumento del capitale sociale e/o di avanzi di fusione o da annullamento						
LA SOCIETA' A POSSIEDE IL 100% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' B						
DESCRIZIONE	ESEMPIO 2	RICOSTITUZIONE RISERVE SCHIAVE	AVANZO DISPONIBILE	ANNULLAMENTO CAPITALE E RISERVE DI CAPITALE CONTRO COSTO PARTECIPAZIONE	RISERVE NETTE	RICOSTITUZIONE IN PROPORZIONE AVANZO DISPONIBILE (100%)
	A	B	C= A-B	D	E= A-D	
Costo della partecipazione B in A (100%)	15					
Patrimonio netto della società B:						
- capitale sociale	10			10	0	0
- riserve schiave	5	5			0	0
- riserve di capitale	10			5	5	5
- riserve di utili	15				15	15
	-----			-----	-----	-----
totale patrimonio netto B ante fusione	40	5		15	20	20
Avanzo da annullamento delle quote	25	-5	20			

La fusione e le imposte sui redditi

Regime dell'aumento di capitale e dell'avanzo – Il caso della fusione inversa

Assetto partecipativo di origine

Le modificazioni indotte dall'operazione



- Assunzione: Beta possiede il 100% di Alfa

Annullamento di tutte le azioni dell'incorporata BETA

Assegnazione al socio unico GAMMA di tutte le azioni della ALFA

«*Business combination under common control*»

Continuità di valori contabili

La fusione e le imposte sui redditi

Regime dell'aumento di capitale e dell'avanzo – Il caso della fusione inversa

«OIC 4» e «Orientamento Preliminare OPI 2»

«La fusione inversa deve portare ai medesimi risultati che si sarebbero ottenuti se fosse stata realizzata una fusione diretta»,

pertanto:

1. ALFA acquisisce gli elementi attivi e passivi del patrimonio di BETA;
2. ALFA incrementa il proprio patrimonio netto per il saldo positivo fra i predetti elementi (posta di pareggiamento patrimoniale – «Riserva di fusione»);
3. ALFA annulla il costo delle azioni proprie in contropartita con una quota corrispondente del «proprio patrimonio netto», attribuendo l'eventuale differenza ad avanzo o disavanzo da annullamento (eventuale imputazione del disavanzo da annullamento ad incremento del valore degli elementi patrimoniali di ALFA, come sarebbe avvenuto in caso di fusione diretta);
4. utilizzo della «Riserva di fusione» per ricostituire il capitale sociale di ALFA (da assegnare a GAMMA), allo stesso livello di quello della ex società BETA, in modo che:

BETA (controllante incorporanda)

partecipazioni in ALFA	1.000
capitale sociale	1.000

Se Fusione DIRETTA	
BETA	
attività nette ex ALFA	700
DISAVANZO da annullamento	300
TOTALE	1.000
capitale sociale	1.000
TOTALE	1.000

ALFA (controllata incorporante)

attività nette	700
capitale sociale	700

Se Fusione INVERSA	
ALFA	
attività nette	700
AZIONI PROPRIE	1.000
TOTALE	1.700
capitale sociale	700
RISERVA di FUSIONE	1.000
TOTALE	1.700
da cui, per annull. az. proprie e ricostituzione c.s.	
attività nette	700
DISAVANZO da annullamento	300
TOTALE	1.000
capitale sociale	1.000
RISERVA (avanzo) di fusione	0
TOTALE	1.000

La fusione e le imposte sui redditi

Regime dell'aumento di capitale e dell'avanzo – Il caso della fusione inversa

I contenuti dell'OIC 28 (azioni proprie)

OIC 28 (parr. 37 e 38):

Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro **costo d'acquisto** tramite l'iscrizione di una riserva negativa (A.X «Riserva negativa azioni proprie in portafoglio»), ricompresa fra le voci del patrimonio netto. **La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.**

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie, la società storna la «Riserva» e contestualmente riduce il «capitale sociale» **per il valore nominale** delle azioni annullate. L'eventuale differenza fra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata a incremento o decremento del patrimonio netto.

Un'applicazione di queste regole alla «fusione inversa», anche in sede fiscale, implicherebbe che il costo delle azioni proprie debba imputarsi al capitale nominale e per l'eccedenza alle riserve dell'incorporante (v. OIC 4, C, 2.2.), con riduzione dei relativi ammontari.

La fusione e le imposte sui redditi

Regime dell'aumento di capitale e dell'avanzo – Il caso della fusione inversa

Effetto fiscale – Limiti delle indicazioni di fonte contabile – Ricofigurazione c.d. «giuridica»

Le regole contabili si limitano solo a confermare che la fusione diretta e inversa debbono portare a saldi patrimoniali identici. Le tecniche indicate dall'OIC 28 potrebbero non essere coerenti con la sostanza giuridica dell'operazione.

Difatti, dal punto di vista giuridico «sopravvive» la controllata incorporante (ovvero ALFA).

Pertanto:

- la parte di riserva di fusione utilizzata per «ricostituire» il capitale sociale di ALFA (incorporante) conserva i vincoli fiscali preesistenti (lo stesso dicasi per la parte di riserva eccedente, fino a concorrenza del patrimonio netto dell'incorporante);
- la parte di «Riserva di fusione» eccedente si ripartisce fra riserve di utili e riserve di capitale in proporzione alle consistenze già presenti in BETA (art. 172, c. 6, del TUIR).

La fusione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite

Il riporto delle perdite da parte della società risultante dalla fusione è soggetto a limitazioni per evitare che l'istituto della fusione sia strumentalmente utilizzato per diminuire il reddito imponibile di uno o più dei soggetti coinvolti (*cf.* art. 172, c. 7, TUIR) (c.d. «commercio di bare fiscali»).

***Ratio*: limitare la possibilità di trasferimento/compensazione “intersoggettiva” delle perdite fiscali (IRES) prodotte da società che non hanno più alcuna ragione economica di esistenza (ovvero c.d. *bare fiscali*).**

Si tratta di una specifica disposizione antielusiva che prevede il soddisfacimento di due condizioni:

- **test sul patrimonio netto** (limitazione sul «*quantum*»);
- **test di vitalità** (limitazione sull' «*an*»).

I test si applicano a **tutte** le società partecipanti alla fusione, inclusa l'incorporante.

La fusione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite

Il **primo limite (o «test»)** al riporto delle perdite è rappresentato, per ciascuna delle società coinvolte (*i.e.*, quindi anche per l'incorporante), **dall'entità del patrimonio netto** risultante **dall'ultimo bilancio** ovvero, se inferiore, dalla **situazione patrimoniale di fusione** (al netto dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi – tale ultima disposizione è applicabile sia al patrimonio netto che alla situazione patrimoniale alla rispettiva data di riferimento).

Sono soggetti alla verifica temporale dei 24 mesi, tutti i conferimenti e i versamenti (ivi compresi gli apporti, in denaro o in natura, dei soci in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale), a eccezione dei contributi *“erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici”*.

*"si ritiene che la locuzione «ultimo bilancio» contenuta nell'articolo 172, comma 7, primo periodo, del TUIR, debba essere correttamente intesa quale **bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data**". In particolare, "nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione all'inizio dell'esercizio, l'ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente" (cfr.*

Risposta n. 77/E/2022 e Risoluzione n. 54/E/2011).

La fusione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite

Inoltre, per ciascuna delle società le cui perdite siano riportabili, devono essere rispettati determinati **requisiti di vitalità aziendale («secondo test»)**.

In particolare, è necessario che il conto economico della società le cui perdite siano riportabili, **relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata**, evidenzi:

- un **ammontare di ricavi e proventi caratteristici; e**
- un **ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato**

superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

La fusione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite

Nonostante il chiaro dato letterale, nella R.M. n. 116/E/2006 si afferma che la norma sul *test* di vitalità, *“la cui ratio è quella di contrastare le operazioni di commercio delle c.d. «bare fiscali», deve essere interpretata nel senso che i requisiti minimi di vitalità economica **debbono sussistere non solo nel periodo precedente alla fusione**, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbano **continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene deliberata**. La stessa disposizione, infatti, verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell'arco di tempo intercorrente fra la chiusura dell'esercizio precedente alla fusione e la deliberazione dell'operazione medesima”* (in tal senso *«fino al momento in cui la fusione viene attuata»* anche R.M. n. 143/2008, C.M. n. 9/E/2010 e Risposte n. 57/E/2020, n. 316/E/2021 e n. 211/E/2022).

Un ulteriore limite al riporto delle perdite («terzo *test*») si ha nel caso di perdite riferentisi a società partecipate dall'incorporante, o altra società coinvolta nella fusione (o, in alcuni casi, dal cedente della partecipazione stessa), le cui partecipazioni siano state oggetto in precedenza di svalutazioni dedotte (le perdite non saranno riportabili fino all'ammontare di tali svalutazioni).

// **«terzo *test*»** non è più attuale* e intendeva colpire la doppia deduzione in capo al medesimo soggetto, ovvero la svalutazione prima e l'utilizzo della perdita della partecipata post fusione.

**Stante il regime di non deducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni introdotto dal 2004 tale norma per buona parte dei contribuenti va di fatto ad esaurirsi.*

La fusione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite

Esempio:

- Fusione deliberata nel 2010 tra la società BETA S.p.A. e ALFA S.p.A. (per entrambe, l'esercizio coincide con l'anno solare);
- BETA è titolare di perdite fiscali pregresse e pertanto trovano applicazione i *test* di cui all'art. 172 del TUIR.

Componenti Redditali	Bilancio 2009 (a)	Bilancio 2008 (b)	Bilancio 2007 (c)	Media 2008-2007 [d=(b+c)/2]	40% Media (e=d*40%)	Risultato Test (a>e=sì/no?)
Ricavi	900	1.100	3.000	$(1.100+3.000)/2 = 2.050$	820	Superato (900>820)
Spese per Lavoro subordinato	200	600	200	$(600+200)/2 = 400$	160	Superato (200>160)

La fusione e le imposte sui redditi

La Risoluzione n. 183/E del 13/07/2009 precisa che *“i ricavi da prendere in considerazione ai fini del test in esame devono avere natura ricorrente e contrapporsi ai costi **caratteristici**, di modo che il loro ammontare possa considerarsi indicatore della continuità e vitalità aziendale”*.

Si dovrebbe dunque concludere che – oltre ai ricavi di cui alle **voci A1 e A5** del Conto Economico (che sono espressamente indicati dalla R.M. n. 337/E del 29/10/2002) – rilevano anche le altre voci di cui alle lettera A (a esempio la voce A3 per le commesse in corso di esecuzione al termine dell’esercizio).

Con riferimento alle **holding «pure»**, nella stessa Risoluzione n. 183/E l’Amministrazione finanziaria riconosce come sia *“consentito considerare ai fini del calcolo del test di vitalità, oltre alle voci di conto economico A1 e A5, **anche** i proventi finanziari iscritti nelle **voci C15 e C16.**”* (in senso conforme, cfr. Ris. n. 337/E del 2002).

L’Amministrazione finanziaria, con la **Risposta n. 527/E/2022**, ha chiarito che per i soggetti **IAS adopter** *«la redditività viene misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)" che è parte integrante del Conto Economico»*.

Pertanto, ai fini del test di vitalità, i soggetti IAS adopter dovranno tenere conto anche delle componenti relative all’attività caratteristica contabilizzate a OCI.

La fusione e le imposte sui redditi

Per quanto riguarda le **spese per prestazioni di lavoro** subordinato, queste sono individuate come segue (cfr. anche la Ris. n. 337/E del 29/10/2002):


- salari e stipendi della **voce B 9.a)** del conto economico;
- oneri sociali della **voce B 9.b)** del conto economico.

Con riguardo alle **holding «pure»**, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che: *«con riferimento ... al sostenimento di costi per personale dipendente, la mancanza assoluta di tale spesa in bilancio non è, da sola, sintomo di scarsa vitalità aziendale, atteso che tale voce molto frequentemente non compare nei bilanci di tale tipo di società.»* (cfr. Ris. n. 337/E del 29/10/2002).

In tal caso è necessario presentare **interpello disapplicativo** (cfr. Ris. n. 143/2008) per farsi riconoscere l'inapplicabilità della disposizione antielusiva.

La fusione e le imposte sui redditi

Fusione – Test Flow Chart – Esempio



La fusione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite e Retrodatazione

In assenza di retrodatazione, la frazione dell'esercizio dell'incorporata rappresenta un autonomo periodo di imposta e le eventuali perdite fiscali del periodo sono soggette alle regole ordinarie.

Onde evitare possibili abusi, l'art. 172, c. 7, del TUIR stabilisce che: *“in caso di **retrodatazione** degli effetti fiscali della fusione (...), **le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo**, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al **periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.**”*

La fusione e le imposte sui redditi

Prassi

Nelle **Risposte n. 84/2023, 430/E/2020 e n. 57/E/2020**, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 172, c.7, del TUIR, nel caso di una **MLBO** – di cui all'art. 2501-*bis* c.c..

Nello specifico è stato chiarito con riferimento alla società incorporata-controllante che:

- con riferimento al "**test di vitalità**", la società c.d. veicolo neocostituita deve essere considerata "**vitale**", svolgendo funzioni strumentali alla realizzazione dell'operazione di MLBO (*cf. fra tutte Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016*);
- con riferimento al "**test sul patrimonio netto**", i conferimenti iniziali effettuati a favore della c.d. società veicolo devono essere considerati come "**fisiologici**" nell'ambito di una operazione di MBLO e non rivolti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali.

Con riferimento alla società incorporante-controllata, l'Agenzia ha chiarito che, nonostante non siano presenti spese per lavoro dipendente, i parametri di vitalità risultano verificati dai bilanci relativi agli esercizi precedenti, nonché nella situazione ante fusione.

Pertanto l'assenza del costo del lavoro nell'arco temporale di "sorveglianza", non può essere considerato quale indice di depotenziamento dell'attività.

La fusione e le imposte sui redditi

Prassi

In tema di riporto delle perdite fiscali nelle fusioni, l'Agenzia nella Risposta n. 93/2018 ha chiarito che le perdite possono essere trasferite all'incorporante anche se non sono rispettati i requisiti dell'art. 172, c. 7, del TUIR, purché venga in altro modo dimostrata:

- l'**operatività** e la **capacità produttiva** della società, e;
- il **valore reale degli asset** trasferiti con la fusione sia **superiore alle perdite** stesse.

CASO: riportabilità delle perdite fiscali in presenza di incapienza del Patrimonio netto.

Nel fornire **risposta favorevole** al contribuente, l'Amministrazione finanziaria dà enfasi alle **ragioni gestionali** sottese alla fusione, considerato che, nel caso di specie, il mancato superamento del test patrimoniale è dovuto a svalutazioni contabili dei crediti verso la clientela derivanti da *mala gestio* pregressa; tali svalutazioni in base al piano presentato dalla società, risultano l'espressione di un percorso di risanamento sfociato nella fusione, la quale comporterà nel medio-lungo periodo una maggiore efficienza dell'attività dell'incorporata.

Inoltre, secondo l'Amministrazione, è pregevole considerare che, nella fattispecie, il patrimonio netto a valori reali dell'entità trasferita risulta superiore al valore degli asset per i quali opererebbero le limitazioni di legge.

Pertanto, le disposizioni dell'art. 172, c. 7, del TUIR sono state disapplicate.

La fusione e le imposte sui redditi

Prassi



L'Amministrazione finanziaria nella Risposta n. 52/E/2019 ha consentito la disapplicazione dei limiti previsti dall'art. 172, c. 7, del TUIR per il riporto dell'eccedenza ACE nel caso di fusione di società controllata, operante nel settore immobiliare, pur in **assenza di spese per prestazioni di lavoro subordinato**.

In relazione a tale ultima peculiarità, l'Agenzia aveva già osservato – in precedenti documenti di prassi – che la mancanza assoluta spese per lavoro subordinato **non rappresenta**, da sola, **sintomo di scarsa vitalità aziendale**, atteso che tali spese possono non essere presenti nei bilanci di società che svolgono attività immobiliari (*cf.*, Ris. n. 337/2002 e n. 148/2008).

La sola mancanza di costi di personale dipendente, pertanto, **non comporta l'automatica qualificazione della società quale «bara fiscale»**, e la conseguente impossibilità di riporto delle posizioni fiscali soggettive.

L'Agenzia si è espressa conformemente nella **Risposta n. 88/E/2020**.

La fusione e le imposte sui redditi

Consolidato Fiscale e Riporto delle Perdite

La Circolare n. 9/2010 affronta il tema del rapporto tra il riporto delle **perdite** e il consolidato fiscale introducendo i seguenti principi:

1. le perdite prodotte **in costanza di consolidato** perdono la loro connessione genetica con le società che le hanno prodotte per diventare perdite del consolidato; nessuna limitazione può loro applicarsi a seguito di un'operazione straordinaria non interruttiva del consolidato;
2. i limiti al riporto delle perdite dettati dall'art. 172 si rendono perciò applicabili alle sole **perdite prodotte ante-consolidato**.

In presenza di un'operazione di fusione tra società partecipanti al consolidato (che non interrompa la tassazione di gruppo), la Circolare precisa che *“le disposizioni limitative al riporto delle perdite devono (...) trovare applicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” all’ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante all’operazione, rimanendo **escluse** le perdite prodotte in **vigenza del consolidato**”* (che sono già “circolabili” all’interno del consolidato).

La fusione e le imposte sui redditi

Consolidato Fiscale e Riporto delle Perdite

Con la Risoluzione n. 13/E del 02/02/2018 l'Agenzia si è espressa in merito alla riportabilità delle perdite nell'ipotesi di **incorporazione di una società consolidante in società non inclusa nel consolidato**.

Nel caso di specie, il fatto che la società incorporante fosse un soggetto neo-costituito col solo fine di incorporare l'ex consolidante ha indotto l'Amministrazione a ritenere che « [...] *il consolidato non abbia cambiato, di fatto, la consolidante (i.e., la testa), diversamente da quanto, invece, avviene in occasione di fusioni di consolidanti con società esterne al consolidato, preesistenti, e dotate di una loro autonoma attività*» con conseguente non applicabilità in via analogica dell'art. 13, cc. 5 e 6, D.M. 1 marzo 2018 (precedente D.M. 9 giugno 2004), applicabili in caso di interruzione della tassazione di gruppo. Conseguenza di tale interpretazione è che le perdite relative alla società incorporata non dovranno essere sottoposte ai citati *test ex art. 172 del TUIR* in quanto ritenute perdite formate in costanza di consolidato e, pertanto, automaticamente trasferite alla *fiscal unit*.

La fusione e le imposte sui redditi

Fusione e Consolidato Fiscale

Gli effetti di **interruzione e continuazione** del regime di consolidato fiscale in ipotesi di **operazioni straordinarie** sono disciplinati **dall'art. 124** del TUIR (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio) e dagli **artt. 11** (Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo) e **13** (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio) del decreto attuativo (**D.M. 1 marzo 2018**).

La Circolare n. 40/E del 26/9/2016, esprimendosi in ipotesi di continuazione del consolidato in costanza di operazioni straordinarie, chiarisce quanto disposto dall'art. 124, c. 5*, del TUIR, ovvero che *“nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'accesso al regime (di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR)”*.

Tali principi sono stati ribaditi nella Risoluzione n. 13/2018 già richiamata in ipotesi di incorporazione di consolidante in società non inclusa nel consolidato.

*c. modificato dall'art. 7, c. 2, lettera a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016.

La fusione e le imposte sui redditi

Fusione e Consolidato Fiscale

Viene inoltre prevista la possibilità, per la società o ente consolidante, di interpellare l'Agenzia delle Entrate ai fini della continuazione del consolidato (**interpello probatorio** ex art. 11, c. 1, lett. b), dello Statuto dei diritti del contribuente).

In caso di mancata presentazione di istanza di interpello o di mancata risposta positiva da parte dell'Amministrazione finanziaria occorrerà segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, nella **Risposta n. 406/2019**, l'Agenzia ha inoltre ribadito che in una fusione di una società consolidante (*target*) in una SPAC ("**Special Purpose Acquisition Company**" cd. **SPAC**) non si interrompe il consolidato se permangono i requisiti fissati dall'art. 117 del TUIR e che tale operazione non comporta una modifica del soggetto consolidante, evitando che si producano gli effetti dell'art. 13, cc. 5 e 6, del D.M. 1 marzo 2018.

La fusione e le imposte sui redditi

Riporto in avanti delle eccedenze di Interessi Passivi indeducibili e delle eccedenze ACE

I principi di salvaguarda previsti nel caso del riporto delle perdite si applicano anche con riferimento al riporto in avanti degli **interessi passivi indeducibili** e delle **eccedenze ACE** (cfr. art. 172, c. 7, penultimo periodo, TUIR).

Non si applica l'ulteriore limite della svalutazione delle partecipazioni previsto per le perdite pregresse (cfr. Circolare n. 12/E/2009).

In caso di presenza di perdite fiscali riportabili, di eccedenze di interessi passivi e di eccedenze ACE, i predetti importi vanno sommati ai fini del superamento del *test* del patrimonio netto.

Le suddette limitazioni non sono applicabili al riporto delle eccedenze di ROL e agli interessi attivi.

Inoltre, tali limitazioni non dovrebbero applicarsi in ipotesi di trasformazione delle eccedenze ACE in credito d'imposta IRAP (ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D.L. 6/12/2011, n. 201) ante fusione, il suddetto credito d'imposta pertanto non dovrebbe trovare limitazioni di riportabilità in capo alla società risultante dalla fusione.

La fusione e le imposte sui redditi

Eccedenze di Interessi Passivi indeducibili – ACE e Consolidato

Le eccedenze di interessi passivi hanno un diverso trattamento rispetto alle perdite trasferite al consolidato; infatti, mentre per le **perdite maturate in costanza di consolidato** lo **spossessamento è automatico**, per le **eccedenze di interessi passivi il trasferimento nasce da un atto volontario di messa a disposizione**.

Per tali ragioni l'Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare n. 42/E del 2011) ha ritenuto «*pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell'art. 172 (7) del TUIR, anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale (...) che non interrompono la tassazione di gruppo*».

Le stesse limitazioni trovano applicazione con riferimento alle eccedenze di ACE in capo alle società partecipanti all'operazione di fusione.

La fusione e le imposte sui redditi

Trasferimento della base ACE – Alcuni spunti di riflessione ...


- Ai sensi dell'art. 172, c. 4, del TUIR la società risultante dalla fusione subentra, dalla data in cui ha effetto fiscale la fusione, nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate.
- La società risultante dalla fusione o quella incorporante determina, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, l'incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate (*cf.* C.M. 6 marzo 1998, n. 76/E, par. 15 in materia di DIT).
- Il subentro nella posizione ACE della società fusa/incorporata può riguardare **sia una variazione di capitale proprio di segno positivo che di segno negativo**, con la conseguenza che *post* fusione si deve assumere la **somma algebrica** delle variazioni facenti capo alle società coinvolte nell'operazione nel limite del patrimonio netto post fusione.
- Considerando che per espressa previsione normativa l'art. 172, c. 7, del TUIR risulta applicabile solo alle eccedenze ACE, **nessuna limitazione dovrebbe poter essere posta al trasferimento** alla società risultante dalla fusione (o alla società beneficiaria della scissione) **delle variazioni in aumento della base ACE** proprie della società incorporata o fusa (o scissa) in applicazione di tale norma antielusiva specifica.
- In tale ipotesi, l'operazione che dovesse comportare un incremento della base ACE della società risultante dalla fusione (o beneficiaria della scissione) **dovrebbe poter essere contestata solo sulla base della norma generale anti-abuso.**

La fusione e le imposte sui redditi

Operazioni straordinarie e eccedenze ACE

A incorporante – B incorporata (A possiede B al 100%)

	A	B	Post fusione
ATTIVO	1.000 (partecipazione)	80	1.000 (80+920 disavanzo)
P.N.	1.000	80	1.000
Base ACE	300	200	500
Deduzione ACE	300*% rendimento	80*% rendimento	500*% rendimento



Qualificazione delle eccedenze ACE

- Si ritiene che la limitazione di cui all'art. 172, c. 7, del TUIR si applichi solo alle eccedenze ACE generate da incapacità del reddito e non anche dall'ipotesi in cui la società partecipante alla fusione abbia una base ACE non utilizzata interamente a causa di un PN, ante fusione, decrementato da perdite civilistiche.
- Al riguardo valga l'esempio a lato:
- Ante fusione B presenta un'eccedenza di base ACE di 120, data dalla differenza tra la propria base ACE potenziale (200) e il limite del PN rilevante (80).
- *Post* fusione, la società incorporante A potrà rendere rilevante tutta la base ACE ex B (200), in quanto il proprio PN risulta capiente rispetto alla somma delle basi ACE potenziali ante fusione (200+300) di entrambe le società.
- Tale incremento della base ACE complessivo post fusione, **non qualificandosi come eccedenza ACE, ma essendo semplicemente dovuto ad un'espansione del PN rilevante, non subisce alcuna limitazione** in applicazione dell'art. 172, c. 7, del TUIR.
- E' opportuno porre attenzione in quanto in molti casi la fusione potrebbe comportare invece una riduzione del PN rilevante rispetto alla base ACE potenziale dei soggetti coinvolti.

La fusione e le imposte indirette

Cenni generali

- L'operazione di fusione è **ininfluente ai fini IVA**: le cessioni di beni in occasione delle fusioni sono operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA (art. 2, c. 3, lett. f, del D.P.R. n. 633/1972). Ai fini IVA non rileva la retrodatazione ex art. 172, c. 7, TUIR.
- L'atto di fusione è soggetto alla **registrazione in termine fisso** entro venti giorni dalla data dell'atto.
- In caso di presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari sono dovute le **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**.

Scissione

Scissione

Cenni generali

Con la scissione una società (di «partenza») assegna:

- **l'intero suo patrimonio** (c.d. «**scissione totale**») a più società, preesistenti o di nuova costituzione; ovvero
- **parte del suo patrimonio** (c.d. «**scissione parziale**»), in tal caso anche a una sola società

e le relative azioni o quote emesse dalle società beneficiarie (neocostituite o già esistenti) vengono attribuite **ai soci della scissa**.

A differenza del conferimento, quindi, le nuove azioni/quote emesse dalla/e società beneficiaria/e risultano assegnate **ai soci** della società scissa e **non a quest'ultima**.

Scissione

Cenni generali

Sotto il profilo civilistico le norme del Codice Civile che regolano la scissione sono enunciate agli artt. da **2506 al 2506-quater** (Capo X, Sezione III, Codice Civile).

Con riferimento agli aspetti contabili della scissione, ci si deve riferire al documento predisposto dall'OIC n. 4 del gennaio 2007; il suddetto documento ha lo scopo di definire le regole tecnico-contabili da applicare nella redazione dei diversi bilanci e situazioni patrimoniali caratteristici del procedimento di scissione, interpretando quanto previsto dalla normativa del Codice Civile (artt. 2506-2506-quater).

«Tale normativa, allo stato attuale non prevede una disciplina specifica, e quindi un differente trattamento contabile basato sulla sostanza economica delle operazioni, per le scissioni tra società (scissa e beneficiaria) assoggettate ad un comune controllo (riorganizzazione), rispetto alle scissioni nelle quali scissa e beneficiarie sono entità indipendenti; pertanto il presente Principio è applicabile ad entrambe le fattispecie.


Il presente Principio non tratta la tematica relativa alla determinazione del rapporto di cambio ed inoltre non è applicabile alle operazioni di scissione fra soggetti i cui bilanci rientrano nell'ambito di applicazione degli International Financial Reporting Standard (IFRS)».

Scissione

Cenni generali

Differenza nell'assegnazione delle nuove azioni tra conferimento e scissione


Situazione ex ante



Conferimento del ramo industriale da Beta in

Alfa


Conferimento



Scissione del ramo industriale di Beta a favore di

Alfa



Scissione




Scissione

Cenni generali

Scissione totale in più società preesistenti o di nuova costituzione






Scissione totale di **ALFA**
a favore di **BETA** e di **GAMMA**



Scissione

Cenni generali



Scissione parziale a favore di società esistente e non «sorella»



Scissione

Cenni generali

Scissione parziale a favore del socio controllante (c.d. «*scissione-fusione*»)



Scissione parziale di **BETA**
a favore del proprio socio unico **ALFA**



Scissione

Cenni generali

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.


La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione (scissione «totale»), ovvero continuare la propria attività (scissione «parziale»).

È consentito che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa (c.d. scissione «**non proporzionale o asimmetrica**») (es. mediante passaggio di riserve a capitale sociale).


Scissione

Cenni generali

Scissione non proporzionale o asimmetrica (parziale o totale)




Scissione *parziale*



Scissione **parziale NON proporzionale** di **ALFA** a favore di **BETA** con aumento di capitale gratuito a favore di un solo socio

Scissione *totale*



Scissione **totale NON proporzionale** di **ALFA** a favore di **BETA** E di **GAMMA**

Scissione

Cenni generali

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Il patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria non deve essere necessariamente costituito da una o più aziende o rami di azienda, ma può anche essere composto da **singoli beni o gruppi di beni** (ad esempio uno o più immobili nella scissione di una società immobiliare).

Nella scissione totale dovrà esserci una pluralità di società beneficiarie, in quanto in presenza di un'unica beneficiaria già esistente si avrebbe una fusione per incorporazione.

La Scissione e le imposte sui redditi

Dal punto di vista delle imposte sui redditi la disciplina delle scissioni concernenti le società fiscalmente residenti in Italia è contenuta nell'art. 173 del TUIR, il quale si applica a tutte le diverse tipologie di scissione in precedenza illustrate.

Pur non essendo oggetto della presente trattazione, si ricorda che il trattamento delle operazioni di scissione relative a società appartenenti a Stati membri diversi (della Comunità economica europea) dall'Italia è disciplinato dagli artt. 178 e seguenti del TUIR.

Per la scissione valgono (con minime variazioni) le medesime considerazioni svolte in tema di fusione, in particolare per quel che riguarda:

Neutralità della scissione

«La scissione ... non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento» (art. 173, c. 1, del TUIR).

La Scissione e le imposte sui redditi

Irrilevanza delle differenze di Scissione

La “neutralità” dell’operazione si estende anche alle differenze di scissione (da «annullamento» e da «concambio»), le quali non rilevano ai fini del calcolo del reddito delle società partecipanti alla scissione(*).

Inoltre il costo fiscale dei beni ricevuti dalle società beneficiarie non si modifica anche se il valore civilistico degli stessi si è incrementato per allocazione di tali differenze (*cf.* art. 173, c. 2, TUIR).

(*) Relativamente all’«affrancamento» delle suddette differenze mediante corresponsione di un’imposta sostitutiva vedasi oltre.

La Scissione e le imposte sui redditi

Neutralità della Scissione per i Soci

L'operazione di scissione è neutrale anche in capo ai soci della società scissa, per i quali il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi (cfr. art. 173, c. 3, TUIR).

Per i soci della società scissa, le nuove partecipazioni nella società risultante dalla scissione “ereditano” il costo fiscale delle partecipazioni originarie (fatto salvo il caso di conguaglio in denaro).

Secondo i principi contabili e la prassi (cfr. Ris. n. 52/E/2015) tale ripartizione va eseguita sulla base dei **valori economici** (di quanto scisso rispetto a quanto rimasto nella scissa).

Si segnala che la correttezza nell'adozione di tale metodo di ripartizione è stata confermata, da ultimo, con la Risoluzione n. 97/E/2017.

La Scissione e le imposte sui redditi

Obblighi fiscali

Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni fiscali soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa:

- **in proporzione** alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (es. plusvalenze rateizzate in 5 esercizi);
- ovvero, se trattasi di **posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso**, alla beneficiaria alla quale tali elementi sono stati trasferiti (o alla scissa, se sono rimasti presso la stessa).

La Scissione e le imposte sui redditi

Obblighi fiscali

Nella Risposta a Istanza di Interpello n. 635/2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la «regola (sussidiaria) della **connessione specifica trova applicazione solo quando le posizioni soggettive risultino vincolate agli elementi patrimoniali in maniera diretta e attuale** e non soltanto per ragioni di carattere genetico.

Un esempio di connessione diretta e attuale con uno specifico elemento patrimoniale è rappresentato dal diritto alla variazione fiscale conseguente all'applicazione del principio di cassa in luogo di quello di competenza (come nelle ipotesi di deducibilità dei compensi agli amministratori, delle imposte ex art. 99 del TUIR, dell'imponibilità dei dividendi); in tali casi, infatti, il legame della variazione fiscale non operata (i.e. la posizione soggettiva) con le relative poste patrimoniali di debito o di credito è di tutta evidenza, in quanto all'iscrizione in bilancio di tali voci patrimoniali (iscrizione condizionata dal momento della relativa manifestazione finanziaria) è correlata la rilevanza fiscale del componente di conto economico a fronte del quale le suddette poste sono state generate. Motivo per cui il diritto/dovere all'effettuazione della variazione fiscale (ovverosia alla deduzione o alla tassazione) non può che essere attribuito al soggetto al quale vengono trasferite (o rimangono) le corrispondenti poste patrimoniali.

*Più in generale, **si ritiene che sussista una connessione specifica ogni qualvolta il diritto all'esercizio e al mantenimento della posizione soggettiva sia subordinato al «possesso» dell'asset che ne ha determinato la genesi e vincolato al mantenimento dello stesso».***

La Scissione e le imposte sui redditi

Obblighi di versamento degli acconti

- restano in capo alla società scissa in caso di scissione parziale;
- ovvero si trasferiscono alle beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di Patrimonio netto imputabili proporzionalmente a ciascuna di esse (*cf.* art. 173, c. 5, TUIR).

Ammortamenti – Manutenzioni – Spese relative a più esercizi – Accantonamenti

In caso di scissione parziale e non retroattiva, le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata di possesso presso ciascuna società. Identico criterio si applica alle spese di manutenzione, alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti (*cf.* art. 173, c. 8, TUIR).

Il valore fiscale dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie e dalla scissa (in caso di scissione parziale) in proporzione agli elementi del patrimonio attribuiti (*cf.* art. 173, c. 6, TUIR).

Rimanenze e titoli

I beni ricevuti da ogni beneficiaria si presumono provenienti proporzionalmente dalle esistenze iniziali, distinte per es. di formazione, della società scissa e dall'eventuale eccedenza formata nel periodo di efficacia della scissione.

La Scissione e le imposte sui redditi

Decorrenza (art. 173, c. 11, TUIR)

...«la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del c. 1 dell'art. 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti...opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo».

Obblighi e controlli (art. 173, c. 11, 13 e 14, TUIR)

Gli obblighi ante scissione sono adempiuti dalla scissa in caso di scissione parziale e dalla società appositamente designata nell'ipotesi di scissione totale.

Per i controlli vige un criterio analogo.

Scissione/trasformazione (art. 173, c. 15, TUIR)

Nell'ipotesi in cui una società di capitali si scinda in una società di persone, e il contrario, alla quota di patrimonio netto trasferita si applicano anche le disposizioni tributarie relative alla trasformazione (art. 170 TUIR).

La Scissione e le imposte sui redditi

Regime delle riserve in sospensione d'imposta

In linea di principio, l'operazione di scissione mantiene inalterato il regime delle riserve in sospensione d'imposta già analizzato per le fusioni, che devono essere ricostituite in capo alle beneficiarie ovvero, in difetto, assoggettate a tassazione, salvo il caso delle «riserve tassabili solo in caso di distribuzione», per cui l'obbligo di ricostituzione sussiste solo in determinati casi (*cf.* art. 173, c. 9, del TUIR).

In particolare:

- nelle **scissioni totali**, le riserve in sospensione debbono essere ricostituite dalle società beneficiarie **in proporzione al Patrimonio Netto contabile ricevuto**;
- nelle **scissioni parziali**, le riserve in sospensione presso la società scissa **si riducono proporzionalmente al Patrimonio Netto contabile scisso** e, al contempo, le stesse devono essere ricostituite per l'importo corrispondente in capo alle società beneficiarie.

La Scissione e le imposte sui redditi

Regime delle riserve in sospensione d'imposta

Se la **sospensione d'imposta** dipende tuttavia da **eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali** della società scissa, viene meno il criterio proporzionale e la **ricostituzione spetta alla beneficiaria che ha acquisito tale elemento**.

Nei riguardi della beneficiaria, ai fini della **ricostituzione delle riserve** in sospensione di imposta e delle altre riserve, si applicano, per le rispettive quote, le **stesse disposizioni dettate per le fusioni** in relazione alla società incorporante (aumento del capitale sociale, avanzo, ricostruzione proporzionale delle singole voci, ecc.).

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nella **Circolare n. 6/E/2022**, ha chiarito che in assenza di avanzo disponibile per ricostituire le riserve di rivalutazione, essendo queste ultime «riserve assoggettate a imposizione solo in caso di distribuzione», non vi è alcun obbligo di ricostituzione in capo alla società beneficiaria.

L'Agenzia, ha affrontato il tema, da ultimo, nella **Risposta n. 97/2020** in relazione alla ricostruzione della riserva di rivalutazione iscritta conseguentemente alla rivalutazione degli immobili ex art. 15 c. 16 e ss. del D.L. 185/2008 nel caso di scissione.

Nel caso di specie, la scissione era stata effettuata **al termine del c.d. "periodo di sorveglianza"** (ossia, nel caso delle rivalutazioni ex D.L. 185/2008, a partire dal 2014); in tale circostanza, l'Agenzia osserva come la riserva di rivalutazione debba essere ripartita tra le società coinvolte nella scissione sulla base del **criterio generale** e cioè **in proporzione** alla quota di **patrimonio netto contabile** attribuita alla società beneficiaria e di quella rimasta in capo alla società scissa.

Diversamente, qualora la scissione fosse avvenuta **durante il c.d. "periodo di sorveglianza"** (*i.e.*, tra il 2009 e il 2013), la riserva di rivalutazione avrebbe dovuto essere ripartita tra le società coinvolte nella scissione sulla base del **criterio di imputazione specifico**.

La Scissione e le imposte sui redditi

Scissione e Consolidato

Come precedentemente precisato per l'operazione di fusione, anche per la scissione, le norme in tema di interruzione e continuazione del regime del consolidato fiscale devono ricercarsi negli artt. 11 e 13 del D.M. 1 marzo 2018.

In particolare, è possibile individuare i seguenti casi (Circolare n. 53/E del 2004):

- a. scissione totale o parziale di consolidata;
- b. scissione di società non inclusa nel consolidato con beneficiaria inclusa;
- c. scissione parziale della consolidante;
- d. scissione totale della consolidante.

La Scissione e le imposte sui redditi

Scissione e Consolidato

La **scissione totale o parziale di una consolidata** (caso a), che non comporti modifica della compagine sociale, non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, c. 1; in tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione.

Nel caso in cui la consolidante o la consolidata siano beneficiarie di una **scissione di società (caso b), anche non inclusa nella tassazione di gruppo**, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo.


La **scissione parziale della consolidante** (caso c) non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando ovviamente i requisiti richiesti di cui all'art. 117, c. 1.

Nella diversa ipotesi di **scissione totale della consolidante** (caso d), invece, si ritiene possibile la prosecuzione della tassazione consolidata, in caso di esito positivo dell'istanza d'interpello da produrre ai sensi della L. n. 212/2000, come previsto dall'art. 13, c. 2, del D.M. 1 marzo 2018.

La Scissione e le imposte sui redditi

Scissione e Consolidato

In merito al punto c) di cui sopra, si rimanda ai chiarimenti da ultimo dettati dalla Circolare n. 40/E del 2016, la quale approfondisce gli effetti della continuazione del consolidato nel caso di una scissione parziale di una società consolidante a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione alla quale sono trasferite, per effetto della scissione, una o più partecipazioni di controllo nelle società che facevano parte del consolidato della scissa.



Circolare n. 40/E/2016 in commento al D.Lgs. n. 147/2015

Scissione parziale a beneficio di società neo-costituita e continuazione del consolidato

- In caso di **scissione** parziale di una **consolidante** a favore di una **beneficiaria di nuova costituzione** alla quale siano trasferite, con la scissione, una o più partecipazioni di controllo nelle società facenti parte del consolidato della scissa, con attribuzione delle perdite relative, se conforme agli accordi di consolidamento:
 - ✓ il **vecchio consolidato** attivato dalla scissa **prosegue automaticamente** presso tale società in forma ridotta (*i.e.*, con le società non trasmigrate alla beneficiaria);
 - ✓ la **beneficiaria** può richiedere mediante **interpello** la **prosecuzione del consolidato** iniziato presso la scissa, con le partecipate acquisite mediante la scissione;
 - ✓ poiché si tratta di una parte del consolidato originario, il consolidato presso la beneficiaria **non è un nuovo consolidato**: pertanto, la parte di perdite fiscali maturate in costanza del consolidato originario e trasmigrate con le partecipate **non sono perdite pregresse** rispetto al consolidato che si forma presso la beneficiaria;
 - ✓ nel caso in cui la **beneficiaria sia preesistente**, le perdite fiscali maturate in costanza del consolidato originario e trasmigrate con le partecipate **sono perdite pregresse** rispetto al consolidato che si forma presso la beneficiaria.

Circolare n. 40/E/2016 in commento al D.Lgs. n. 147/2015

Scissione parziale a beneficio di società neo-costituita e continuazione del consolidato

Scissione e continuazione del consolidato: scissione parziale proporzionale di ALFA in ALFA1



Risposta a interpello n. 642/E/2020

Scissione parziale a beneficio di società neo-costituita e continuazione del consolidato

- Nella Risposta a Istanza di Interpello n. 642/2020 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato una fattispecie analoga a quella della Circolare n. 40/E del 2016, ma se ne discosta per il fatto che, a seguito della scissione, la scissa-consolidante «perde» il requisito del controllo nei confronti della totalità delle società-consolidate rientranti nel suo perimetro di consolidamento, a favore della beneficiaria, con la conseguenza che la scissa non farà più parte, per effetto della scissione, di alcun consolidato.
- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza che nei confronti della scissa (originaria consolidante) vengano meno gli effetti della tassazione di gruppo, non esclude la possibilità per la beneficiaria di continuare il consolidato già facente capo alla scissa anteriormente alla scissione e di ereditare le perdite del consolidato portate a nuovo.

La Scissione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE

Le perdite fiscali riportabili a nuovo della società scissa devono essere **ripartite in proporzione al patrimonio netto contabile** trasferito alle beneficiarie (*cf.* art. 173, c. 10 e c. 4, TUIR).

L'Agenzia delle Entrate nelle Risposte n. 129/2021 e n. 368/2023, dopo aver ricordato che il diritto al riporto delle perdite pregresse rientra tra le posizioni soggettive della scissa, ha ribadito che la ripartizione delle stesse deve avvenire secondo un criterio proporzionale anche laddove le perdite della società scissa si riferiscano specificatamente ed esclusivamente ad un singolo ramo d'azienda. *«Le perdite fiscali non possono, infatti, essere considerate specifiche posizioni soggettive connesse in via diretta o per insiemi ad alcuni soltanto degli elementi patrimoniali della società scissa. La perdita fiscale, derivando da un'indistinta contrapposizione di componenti reddituali positivi e negativi, è un'entità unitaria non imputabile, per natura, a specifici beni patrimoniali».*

Le stesse considerazioni valgono anche per le eccedenze ACE, le quali devono essere quindi «ripartite» tra la società scissa e la beneficiaria proporzionalmente alle quote di patrimonio netto contabile rispettivamente rimaste nella prima e trasferite nella seconda.

La Scissione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE

I limiti al riporto a nuovo delle perdite già illustrati per l'operazione di fusione (*equity test* e *vitality test*) si applicano anche alla scissione, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante.

In merito si consideri che (*cf.* Circolare n. 168/E del 2009):

- **nei confronti della scissa, e con riguardo alle perdite non trasferite, non si applicano le disposizioni relative alla limitazione al riporto;**
- **per le perdite trasferite, le limitazioni si applicano solo nell'ipotesi in cui la beneficiaria preesista alla scissione (*cf.* Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010 e, più di recente Circolare n. 31/E/2022, Risposte n. 353/2023, 343/2019 e 316/2021); in tale caso, dette limitazioni si applicano anche alle eventuali perdite della beneficiaria.**
- Le considerazioni svolte per il riporto delle perdite fiscali valgono anche per il riporto delle **eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE.**

La Scissione e le imposte sui redditi

Riporto delle Perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE

Circa l'*equity* e il *vitality test*, già analizzati precedentemente, si evidenzia quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la **Circolare n. 31/E del 1° agosto 2022**.

Maggiori oneri a carico del contribuente, in caso di scissioni a favore di beneficiarie preesistenti

In detto documento di prassi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la vitalità economica (o la sua mancanza) della società scissa non può ritenersi *tout court* «ereditata» dal compendio scisso, sia esso un'azienda (o un ramo), sia esso un insieme di singoli beni.

Seguendo quest'interpretazione, in caso di scissione a favore di una **beneficiaria (o di più beneficiarie) non di nuova costituzione**:

1. **scissione di un compendio aziendale** – il *test* di vitalità andrà eseguito avendo riguardo ai **dati contabili relativi al ramo scisso**;
2. **scissione di singoli beni** – considerata l'oggettiva inesistenza dei dati contabili relativi agli *asset* trasferiti, utili ai fini del *test* di vitalità, risulta necessario individuare **criteri alternativi** (e.g., presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) rappresentativi, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria.

La Scissione e le imposte indirette


Cenni generali

- L'operazione di scissione è **ininfluente ai fini IVA**: le cessioni di beni in occasione delle scissioni sono operazioni non soggette a IVA (art. 2, c. 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972). Ai fini IVA non rileva la retrodatazione ex art. 173, c.7, del TUIR.
- L'atto di scissione è soggetto alla **registrazione in termine fisso** entro venti giorni dalla data dell'atto.
- In caso di presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari sono dovute le **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**.

FOCUS

Principi espressi dalla prassi

Risposta a istanza di interpello n. 2/2019



La fattispecie oggetto di analisi è quella di una scissione parziale a favore della società che detiene il controllo della società scissa; entrambe le società coinvolte adottano i principi contabili internazionali e, sulla base delle previsioni contenute negli stessi principi, l'operazione prospettata viene rappresentata per entrambi i soggetti coinvolti come una distribuzione/incasso di dividendo.

Considerato che, sotto il profilo giuridico-formale, l'operazione posta in essere si configura come una scissione ex art. 2506 e ss. c.c., l'Agenzia ha ritenuto applicabile il regime della neutralità fiscale di cui all'art. 173 del TUIR.

Nel confermare tale approccio, l'Agenzia ha sottolineato l'importanza di assicurare effetti analoghi nell'applicazione delle imposte sui redditi alle operazioni straordinarie in capo ai soggetti IAS *adopter* rispetto ai soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali, così come emerge dalla disposizione dell'art. 4 del DM 1° aprile 2009, n. 48.

Risposta a istanza di interpello n. 343/2019

La fattispecie

Con questa risposta l'Agenzia affronta il caso di una riorganizzazione, consistente nella scissione totale non proporzionale della società Alfa in quattro società per azioni – una per ciascun esponente di seconda generazione della famiglia che attualmente controlla Alfa.

Il capitale sociale di Alfa attualmente vede l'esponente di prima generazione detenere l'usufrutto sul 60% del capitale stesso (rappresentato da «Azioni A», con diritto di voto), mentre gli esponenti di seconda generazione detengono la nuda proprietà del 60% e la piena proprietà del 40% del capitale (rappresentato da «Azioni B», prive del diritto di voto); è volontà dei soci mantenere la medesima situazione in capo alle singole società beneficiarie.

Alla morte dell'esponente di prima generazione, si verrebbe a consolidare la piena proprietà in capo agli esponenti di seconda generazione per la parte di Azioni detenute in nuda proprietà e - in occasione della scissione – verrebbe inserita un'apposita clausola negli statuti delle singole beneficiarie che preveda, al realizzarsi della medesima situazione (morte dell'esponente di prima generazione), la conversione delle «Azioni B» in «Azioni A» consentendo alle stesse di acquisire il diritto di voto. Questo, al fine consentire ai soci di seconda generazione di detenere la piena proprietà sul 100% delle azioni aventi diritto di voto e preordinare le condizioni necessarie al passaggio generazionale *mortis causa* delle attività in favore degli esponenti di terza generazione.

Risposta a istanza di interpello n. 343/2019 segue

L'orientamento dell'Agenzia

Riprendendo la Massima n. 66 del 22.11.2005 del Consiglio Notarile di Milano, l'Agenzia evidenzia come i diritti reali di godimento, gravanti sulle partecipazioni sociali *«nel caso in cui dette partecipazioni vengano, per vicende inerenti alla società partecipata, a modificarsi o ad estinguersi con attribuzione di un concambio (e cioè con attribuzione di partecipazioni in un'altra società formalmente diversa da quella originaria che comunque esprimono lo stesso valore economico), continuano sulle azioni o quote che sostituiscono quelle originarie»*.

Così facendo, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta da ciascuno dei soci/nudi proprietari in ALFA si trasferisce integralmente sulla partecipazione che ognuno dei medesimi soci/nudi proprietari detiene nelle rispettive beneficiarie.

Inoltre l'Agenzia torna nuovamente ad evidenziare come l'eventuale contrasto con le norme relative all'assegnazione dei beni ai soci deve essere valutato avendo avuto riguardo al fatto che ciascuna delle beneficiarie *«dia concretamente seguito ai progetti imprenditoriali rappresentati di modo che l'astratta attitudine all'esercizio di impresa [...] non sia dispersa da una gestione di tipo liquidatorio, finalizzata a conservare nella disponibilità di ciascuna società beneficiaria i soli immobili eventualmente destinati all'uso personale o familiare dei soci di riferimento»*.

Risposta a istanza di interpello n. 353/2023

La fattispecie

Nella risposta in commento l'Agenzia affronta il caso di una riorganizzazione, consistente nella **scissione parziale proporzionale di BETA a favore della propria controllante ALFA**, deliberata il 28 settembre n e con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 17 dicembre n.

ALFA risulta inoltre aver optato, in qualità di consolidante, per l'adozione del regime del **consolidato fiscale nazionale** ex art. 117 e ss. Del TUIR, unitamente a BETA e ad altre società del Gruppo (società consolidate).

Alla data di chiusura del FY n-1, entrambe le società coinvolte nell'operazione non presentavano posizioni fiscali soggettive riportabili.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno n e il momento in cui la scissione è divenuta efficace, la società beneficiaria ALFA ha maturato perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi indeducibili riportabili e un'eccedenza ACE riportabile.

Quesito posto dall'Istante

L'istante (ALFA) chiede all'Amministrazione chiarimenti circa **l'applicabilità delle limitazioni (*equity e vitality test*) alla riportabilità delle posizioni fiscali soggettive anche con riferimento a quanto maturato nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno n e il momento di efficacia dell'operazione, in assenza di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali.**

Qualora l'Agenzia dovesse chiarire che risulta necessario operare il *test* di vitalità e del patrimonio netto, anche con riferimento a dette eccedenze, l'Istante chiede la disapplicazione di detta norma antielusiva, al fine di riportare dette eccedenze in capo alla beneficiaria.

Risposta a istanza di interpello n. 353/2023 segue

L'orientamento dell'Agenzia

L'Agenzia chiarisce che in assenza di retrodatazione degli effetti fiscali, in capo alla scissa si ha la chiusura anticipata del proprio periodo d'imposta, in corrispondenza della data di efficacia giuridica della scissione; pertanto, in caso di scissione parziale (in cui è insita l'assenza di retrodatazione) non si formano eccedenze del periodo interinale, non essendoci un vero e proprio periodo interinale.

Posto quanto sopra, e considerando che la beneficiaria invece, non vede alcuna interruzione nel proprio periodo d'imposta, **l'Amministrazione ritiene che non possa verificarsi alcuna compensazione tra i risultati fiscali realizzati nella frazione di esercizio ante scissione, non essendoci la determinazione di un unico reddito in capo alla beneficiaria.**

Pertanto, **la scissa**, in linea di principio, dovrebbe applicare le limitazioni alle posizioni fiscali soggettive riportabili alla data di efficacia giuridica dell'operazione (in cui, si ricorda, si verifica un'interruzione del periodo d'imposta).

Mentre, la **società beneficiaria**, non subendo un'interruzione del FY, e non essendoci un periodo interinale, dovrà applicare le limitazioni alle (eventuali) posizioni fiscali soggettive riportabili esistenti al termine del periodo d'imposta precedente la scissione → **nel caso di specie, ALFA non ha eccedenze riportabili al 31.12.n.**

Scissione mediante scorporo


La Scissione mediante scorporo

Cenni generali


La scissione mediante scorporo, disciplinata dall'art. 2506.1 Codice Civile, è stata **introdotta a marzo 2023** al fine di recepire quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2019/2121.

Si tratta di un'**operazione** tramite la quale la società scissa «*assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività*».


Situazione ante scissione Ramo A1



Situazione post scissione parziale



Situazione post scissione mediante scorporo



La Scissione mediante scorporo

Cenni generali

Scissione con scorporo
(di azienda/singoli *asset*)
VS
Conferimento

Elementi caratterizzanti:

- oggetto di assegnazione è una **parte del patrimonio della scissa**;
- le società beneficiarie devono essere di **nuova costituzione**;
- le partecipazioni nella o nella beneficiarie sono **assegnate alla scissa** e non ai soci di quest'ultima → no concambio;
- la scissa continua la propria attività;
- non è applicabile il diritto di recesso dei soci (artt. 2473 e 2502 Codice Civile);
- non è necessaria **relazione di stima**.

Adempimenti/responsabilità:

- adempimenti tipici della scissione (progetto di scissione, adempimenti pubblicitari, opposizione creditori, atto di scissione) ➤ responsabilità solidale nei confronti dei creditori non soddisfatti nei limiti del valore effettivo del patrimonio ricevuto/rimasto

Operazioni composite

Consiglio Notarile di Milano,
Massima n. 209 del 7/11/2023

Spunti sull'attività della scissa post scorporo

Consiglio Nazionale del Notariato
Studio n.45-2023/I

La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

Le partecipazioni ricevute dalla società scissa

Neutralità
fiscale?

Operazione rientrante nel genus delle operazioni di scissione.

Possibili scenari:

- **operazione neutrale** – il **principio di neutralità** di cui all'art. 173 del TUIR è applicabile a tutte le operazioni di scissione. Il passaggio da beni di primo grado (*i.e.*, asset oggetto di scorporo) a beni di secondo grado (*i.e.*, azioni/quote beneficiaria) dovrebbe avvenire in continuità di valori
 - gli asset trasferiti alla beneficiaria dovrebbero preservare i valori fiscali già presenti in capo alla scissa; e
 - le partecipazioni assegnate alla scissa in sostituzione dei beni di primo grado dovrebbero mantenere il valore fiscale degli asset oggetto di scorporo;
- **operazione realizzativa** – attribuzione di un costo fiscale alle partecipazioni ricevute dalla scissa pari al valore corrente dei beni oggetto di scorporo con potenziale realizzo di plusvalenza – **contrastante con il principio di neutralità** proprio delle operazioni di scissione; **NO**
- **assegnazione alle partecipazioni ricevute dalla scissa di un valore fiscale pari a zero** – soluzione che negherebbe il collegamento tra beni di primo grado e di secondo grado e creerebbe i presupposti per una futura doppia tassazione. **NO**

La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

Le partecipazioni ricevute dalla società scissa

Risvolti PEX?

Periodo di possesso

- **Scorporo di azienda** – in analogia a quanto previsto dall'art. 176, c. 4, TUIR, le partecipazioni ricevute dalla scissa dovrebbero ereditare l'anzianità riferibile all'azienda oggetto di scorporo – coerente con l'impostazione che vede la scissione con scorporo un'operazione alternativa al conferimento.
- **Scorporo di singoli asset** – il trattamento potrebbe essere analogo, tuttavia l'art. 176, c. 4, TUIR si riferisce al conferimento di azienda e non di beni.

Prima iscrizione tra le immobilizzazioni

- **Scorporo di azienda** – in analogia a quanto previsto dall'art. 176, c. 4, TUIR, le partecipazioni ricevute dalla scissa dovrebbero potersi considerare iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie fin dall'inizio del periodo di possesso dei beni del compendio aziendale oggetto di scorporo – coerente con l'impostazione che vede la scissione con scorporo un'operazione alternativa al conferimento.
- **Scorporo di singoli asset** – il trattamento potrebbe essere analogo, tuttavia l'art. 176, c. 4, TUIR si riferisce al conferimento di azienda e non di beni.

La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

La ripartizione delle posizioni fiscali soggettive

Scissione parziale

- Riduzione patrimonio netto della scissa con contestuale incremento del patrimonio netto della beneficiaria.
- Ai sensi dell'art. 173, c. 4, TUIR, le posizioni fiscali soggettive (a eccezione di quelle connesse specificatamente a elementi del patrimonio scisso) vengono ripartite tra la scissa e la beneficiaria in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito a ogni beneficiaria e rimasto in capo alla scissa (es. regola applicabile alle perdite pregresse, alle eccedenze ACE, alle eccedenze di interessi passivi, attivi e di ROL).

Scissione mediante scorporo

- Non si ha alcuna riduzione del patrimonio netto della scissa in quanto a fronte del trasferimento dei beni di primo grado riceve in contropartita partecipazioni nella beneficiaria.
- In ragione di ciò vi sono tre diversi scenari per operare la ripartizione delle posizioni fiscali soggettive in base al criterio proporzionale di cui all'art. 173, c. 4, del TUIR.

La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

La ripartizione delle posizioni fiscali soggettive

Soluzione preferita da
Assonime

SCENARIO 1

Rapporto tra il valore del patrimonio netto contabile trasferito alla beneficiaria e il patrimonio netto esistente in capo alla scissa ante scissione.

Esempio: se le perdite pregresse della scissa fossero pari a 200, il patrimonio netto contabile della scissa ante scissione fosse pari a 1000, e quello trasferito alla beneficiaria fosse pari a 100, le perdite in questione dovrebbero assumersi come trasferite alla beneficiaria nella misura del 10% (100/1000).

SCENARIO 2

Non essendoci una riduzione del patrimonio netto contabile della scissa, la procedura di cui all'art. 173, c. 4, del TUIR non sarebbe applicabile e le posizioni soggettive rimarrebbero interamente in capo alla scissa.

Esempio: se le perdite pregresse della scissa fossero pari a 200, il patrimonio netto contabile della scissa ante scissione fosse pari a 1000, e quello trasferito alla beneficiaria fosse pari a 100, le perdite in questione dovrebbero assumersi come interamente rimaste in capo alla scissa non essendovi riduzione di PN sulla scissa (0/1000).

SCENARIO 3 (soluzione intermedia)

Rapporto tra il valore del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria e il patrimonio netto contabile complessivo post scissione.

Esempio: se le perdite pregresse della scissa fossero pari a 200, il patrimonio netto contabile della scissa ante scissione fosse pari a 1000, e quello trasferito alla beneficiaria fosse pari a 100, le perdite in questione dovrebbero assumersi come trasferite alla beneficiaria nella misura del 9,1% (100/1100).

La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

La ripartizione delle posizioni fiscali soggettive

- In passato l'Agenzia delle Entrate avrebbe affrontato una questione analoga in presenza di **scissione tradizionale avente a oggetto un patrimonio netto contabile negativo** (risposta interpello non resa pubblica). In particolare avrebbe aderito allo **Scenario 2** in ragione del fatto che l'art. 173, c. 4, del TUIR si baserebbe sul presupposto che venga trasferito un patrimonio netto contabile dalla scissa alla beneficiaria. Pertanto quando venga distaccato dalla scissa un patrimonio netto contabile di segno negativo tale presupposto risulterebbe carente, sicché le posizioni soggettive indistinte rimarrebbero in *toto* di pertinenza della scissa.
- **Secondo Assonime (Circolare Assonime n. 14/2023) tale ipotesi è difficilmente sostenibile** in caso di scissione con scorporo di un patrimonio con valore contabile positivo → il meccanismo di ripartizione dell'art. 173, c. 4, TUIR è un corollario della natura successoria della scissione volto a riconoscere che il patrimonio netto della scissa abbia contribuito pro quota a generare le posizioni soggettive della scissa. Nell'ambito di tale meccanismo non dovrebbe rilevare l'ottenimento della partecipazione nella beneficiaria da parte della scissa.
- Inoltre, poiché **una quota del patrimonio netto che ha generato le posizioni soggettive della scissa viene trasferito alla beneficiaria**, il criterio di ripartizione dell'art. 173, c. 4, TUIR dovrebbe operare in coerenza con lo Scenario 1, a nulla rilevando l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria.

La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

La stratificazione del patrimonio netto e le riserve in sospensione d'imposta

Scissione parziale

- Riduzione patrimonio netto della scissa con contestuale incremento del patrimonio netto della beneficiaria.
- La beneficiaria è tenuta a ricostruire prioritariamente le riserve in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 173, c. 9, TUIR e, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, gli ulteriori incrementi del patrimonio netto della beneficiaria devono intendersi costituiti da riserve di capitali e/o di utili nella stessa proporzione già esistente presso la scissa, a prescindere dalla natura delle riserve utilizzate per rilevare il trasferimento sul piano civilistico e contabile.

Scissione mediante scorporo

- Non si ha alcuna riduzione del patrimonio netto della scissa in quanto a fronte del trasferimento dei beni di primo grado riceve in contropartita partecipazioni nella beneficiaria.
- In applicazione del criterio sopra descritto, applicabile a una tradizionale operazione di scissione parziale, si avrebbe la duplicazione della medesima stratificazione fiscale del patrimonio netto presso la scissa e la beneficiaria.



La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

La stratificazione del patrimonio netto e le riserve in sospensione d'imposta

SCENARIO 1

Il patrimonio netto della società beneficiaria acquisirebbe natura fiscale al pari di quanto avverrebbe in ipotesi di ordinaria scissione parziale → trasferimento pro quota della stratificazione fiscale dalla scissa alla beneficiaria.

Al fine però di evitare una duplicazione di riserve, considerando il fatto che non si ha, nella scissione mediante scorporo, alcun decremento del patrimonio netto della scissa, il corrispondente importo del netto contabile che rimane presso la scissa per effetto della sostituzione dei beni di primo grado con le partecipazioni, assumerebbe natura diversa, configurandosi come una quota di patrimonio da qualificare fiscalmente come riserva di capitale → risultato analogo a scissione tradizionale + conferimento da parte dei soci delle partecipazioni nella beneficiaria.

SCENARIO 2

La società scissa conserverebbe la stratificazione fiscale del patrimonio netto esistente ante scissione mediante scorporo.

L'incremento del patrimonio netto contabile che si registra presso la società beneficiaria dovrebbe invece qualificarsi ai fini fiscali alla stregua di una riserva di capitale, non diversamente da quanto accade rispetto al patrimonio netto formatosi a seguito di un apporto (conferimento).

**Soluzione preferita da
Assonime**



Riserve in sospensione d'imposta?

La Scissione mediante scorporo e le imposte sui redditi

Riallineamento degli eventuali maggiori valori contabili (e dell'avviamento)

Scorporo di azienda

- Operazione teoricamente idonea a consentire alla società beneficiaria di accedere alla disciplina di riallineamento degli eventuali maggiori valori iscritti di cui all'art. 176, c. 2-ter, TUIR e all'art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008.
- Tali operazioni, non essendoci concambio, verranno normalmente realizzate in **continuità contabile tra scissa e beneficiaria**, senza dar quindi luogo all'emersione di maggiori valori. Pertanto l'accesso alla disciplina di riallineamento dei maggiori valori iscritti emersi dalla scissione mediante scorporo dovrebbe essere **circoscritto solo a casi residuali**, per esempio nel caso di scissione di un patrimonio netto negativo che sia stato preso in carico dalla beneficiaria a valori correnti.

Scorporo di singoli *asset* non costituenti azienda

- Il riallineamento dei maggiori valori non dovrebbe essere applicabile. Dovrebbe valere infatti quanto chiarito in passato dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 57/E del 2008 che consente il riallineamento, in caso di fusione e/o scissione, solo qualora vengano attribuiti compendi aziendali, escludendo il caso di attribuzione di singoli beni.



Avviamento – rilevanza fiscale del trasferimento in capo alla beneficiaria – conferimento di azienda (Circolare n. 8/E del 2010)
vs operazione successiva

La Scissione mediante scorporo e le imposte indirette

Cenni generali

- L'operazione di scissione è **ininfluente ai fini IVA**: le cessioni di beni in occasione delle scissioni sono operazioni non soggette a IVA (art. 2, c. 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972). Ai fini IVA non rileva la retrodatazione ex art. 173, c.7, del TUIR.
- L'atto di scissione è soggetto alla **registrazione in termine fisso** entro venti giorni dalla data dell'atto.
- In caso di presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari sono dovute le **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**.

Imposte sostitutive

Imposte sostitutive

Cenni generali

La problematica in oggetto si pone ove vi sia differenza tra il valore dell'azienda/beni oggetto di trasferimento e il valore fiscalmente riconosciuto degli stessi e, quindi, per affrancare le differenze generatesi nelle operazioni straordinarie.

Si ipotizzi:

- Valore corrente dell'azienda : 1.000 (A)
- Valore netto contabile (attività – passività) dei beni che costituiscono l'azienda (es. minore del valore corrente per non iscrizione avviamento o per immobili iscritti ai «vecchi» costi storici): 300 (B)

Differenza tra valori correnti e costo fiscalmente riconosciuto all'azienda 700 (A-B)

Imposte sostitutive

Cenni generali

Il soggetto al quale sono trasferiti l'azienda/beni vorrebbe vedersi riconoscere, anche fiscalmente, i maggiori valori per:

- poterli dedurre dal reddito futuro (ad esempio tramite maggiori ammortamenti riconosciuti anche fiscalmente o per il maggior valore del magazzino), riducendo così i **cash out** futuri delle imposte correnti (IRES ed IRAP);
- ridurre l'imposizione derivante da eventuali futuri **capital gains**, in caso di sostituzione/cessione di alcuni dei cespiti;
- poter spuntare un miglior prezzo in caso di **successiva cessione** delle quote della società che ha acquistato l'azienda (valore della società in linea con i valori fiscali dell'azienda).

Imposte sostitutive

Affrancamento delle differenze contabili e fiscali

A metà strada tra le ipotesi di:

- non riconoscimento dei plusvalori ("*Share deals*");
- e il riconoscimento "automatico" degli stessi quale prezzo di acquisto ("*Asset deals*")

si collocano quelle operazioni straordinarie che consentono comunque all'acquirente di ottenere il riconoscimento fiscale (a livello dei singoli beni) dei plusvalori corrisposti, in modo oneroso, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (solitamente prevista ad aliquote inferiori rispetto a quelle ordinarie).

Imposte sostitutive

Affrancamento delle differenze contabili e fiscali

Più in particolare, le operazioni che generano differenze affrancabili sono quelle di:


- 1) **conferimento di azienda** (differenze sui beni conferiti, affrancabili da parte della conferitaria – *cfr.* art. 176, c. 2-*ter*, TUIR e art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008);
- 2) **fusione e scissione di azienda** (disavanzi da annullamento o da concambio allocabili sui beni relativi ai patrimoni trasferiti, affrancabili da parte della società incorporante/beneficiaria – *cfr.* art. 172, c. 10-*bis*, e art. 173, c. 15-*bis* TUIR e art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008);
- 3) conferimento, fusione, scissione o cessione **di una partecipazione di controllo** in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, a condizione che venga redatto un **bilancio consolidato** nel quale tali differenze vengano specificamente allocate ad avviamento o ad altre attività immateriali (*cfr.* art. 15, c. 10-*bis* e 10-*ter*, D.L. n. 185/2008, così come modificato dall'art. 1, cc. 81-82, L. n. 205/2017).

Imposte sostitutive

Affrancamento delle differenze contabili e fiscali – conferimento d'azienda

Esemplificando: Affrancamento post conferimento di azienda.

- Conferimento di azienda e cessione della partecipazione. Affrancamento valori da parte della società conferitaria.




Imposte sostitutive

Affrancamento delle differenze contabili e fiscali – fusione

Esemplificando: Affrancamento post fusione.

➤ "Share deal" seguito da fusione della *Target company* nella società acquirente.




Imposte sostitutive

Affrancamento delle differenze contabili e fiscali – acquisto di una partecipazione di controllo

Esemplificando: Affrancamento per acquisto partecipazione di controllo e bilancio consolidato.

➤ "Share deal" seguito da redazione di bilancio consolidato e affrancamento di (alcuni) disavanzi consolidati.



Imposte sostitutive

I vari regimi di affrancamento

Le principali norme tributarie che consentono l'affrancamento delle differenze esistenti tra valori contabili e valori fiscali mediante corresponsione di imposte sostitutive sono:

- A) l'art. 176, c. 2-ter, del TUIR, il quale consente l'affrancamento delle differenze generatesi in caso di **conferimenti di azienda**:
- limitatamente tuttavia alle **immobilizzazioni materiali e immateriali** (e quindi, ad esempio, non al magazzino);
 - mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva** (dell'IRES e dell'IRAP) **variabile a scaglioni** (12% fino a 5 mln; 14% fino a 10 mln; 16% oltre 10 mln) dei valori affrancati;
 - con affrancamento anche solo parziale e per categorie omogenee di beni;
 - con *"lock up period"* in caso di realizzo del bene prima del quarto periodo di imposta successivo all'affrancamento;
 - i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano **riconosciuti fiscalmente dal periodo d'imposta nel quale è esercitata l'opzione**.

Imposte sostitutive

I vari regimi di affrancamento

- B) gli artt. 172 (c. 10-*bis*) e 173 (c. 15-*bis*) del TUIR, che consentono un analogo regime in relazione ai disavanzi (rispettivamente di **fusione o di scissione**):
- tanto se da annullamento che da concambio;
 - a condizione che il patrimonio ricevuto per fusione o per scissione rappresenti un'azienda o un ramo di azienda (e non dei semplici "beni");
 - limitatamente ai plusvalori allocabili alle immobilizzazioni materiali e immateriali della società incorporata o dell'azienda scissa (in caso di fusione inversa è stato riconosciuto che l'affrancamento possa riguardare i beni della società incorporante e non di quella incorporata).

Imposte sostitutive

I vari regimi di affrancamento

C) l'art. 15, c. 10, del D.L. 185/2008, il quale permette lo stesso regime degli artt. 176, 172 e 173:

- limitatamente agli **avviamenti**, ai **marchi** e alle **altre immobilizzazioni immateriali** (oneri pluriennali compresi);
- con corresponsione di un'imposta sostitutiva ad **aliquota unica del 16%**, ma con riduzione del periodo di **ammortamento fiscale per avviamento e marchi a un quinto*** (anche senza transito a conto economico del costo);
- con **differimento** dell'inizio dell'ammortamento fiscale di 1 esercizio rispetto all'affrancamento ex artt. 176, 172 e 173;
- senza convenienza (rispetto all'affrancamento ex artt. 176, 172 e 173) per le altre immobilizzazioni immateriali (in quanto è deducibile il minore tra l'ammortamento in 5 esercizi e quello di bilancio).

*le parole "non superiore a un quinto" sono state così sostituite alle parole "non superiore a un decimo" dall'art. 1, c. 95, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Imposte sostitutive

I vari regimi di affrancamento

- D) l'art. 15. c. 11, del D.L. 185/2008, il quale accorda il medesimo riallineamento previsto dagli artt. 176, 172 e 173 del TUIR:
- in relazione ai **crediti**, versando un'imposta sostitutiva pari al **20%** dell'importo affrancato;
 - e, per tutti gli altri beni (es. magazzino, titoli, ecc.), con imposta sostitutiva pari a quella ordinaria IRPEF, IRES e IRAP (oltre alle eventuali maggiorazioni) (utilità solo ai fini amministrativi per riallineare i valori; non vi è quindi alcuna convenienza fiscale);
 - senza applicazione del *"lock up period"*.

Imposte sostitutive

I vari regimi di affrancamento

- E) l'art. 15, c. 10-*bis* e 10-*ter*, D.L. n. 185/2008, così come modificato dall'art. 1, cc. 81-82, L. n. 205/2017 consente l'affrancamento per le **partecipazioni di controllo** in società residenti o non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia:
- limitatamente agli **avviamenti**, ai **marchi** e alle **altre immobilizzazioni immateriali** (oneri pluriennali compresi) iscritti in sede di bilancio consolidato;
 - con corresponsione di un'imposta sostitutiva ad aliquota unica del **16%**, ma con riduzione del periodo di ammortamento fiscale per avviamento e marchi a 10 esercizi (anche senza transito a conto economico del costo);
 - con differimento dell'inizio dell'ammortamento fiscalmente riconosciuto a partire dal **secondo periodo di imposta successivo** a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva;
 - *"lock up period"* , sia sulla partecipazione che sul bene affrancato, nell'ipotesi di **atti di realizzo perfezionati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo** a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

Imposte sostitutive

I vari regimi di affrancamento

- F) l'art. 110, c. 7 e 8-*bis*, D.L. n. 104/2020 (c.d. «Decreto Agosto») modificato dall'art. 1, c. 83, della L. n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), richiamando l'art. 14 della L. n. 342/2000, ha previsto la possibilità di riallineare i maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali esistenti in bilancio al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari) in relazione ai **beni materiali e immateriali, all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le **partecipazioni in società controllate e in società collegate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti **immobilizzazioni** esistenti al 31 dicembre 2019:
- attraverso la corresponsione di un'imposta sostitutiva pari al **3%** del maggiore importo oggetto di riallineamento rateizzabile in 3 rate annuali di pari ammontare;
 - con riconoscimento fiscale a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale viene effettuato il riallineamento (*i.e.*, per i soggetti solari, **2021**);
 - «*lock up period*», nell'ipotesi di atti di realizzo perfezionati anteriormente all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato il riallineamento (*i.e.*, 1/1/2024).

La Legge Delega al Governo per la riforma fiscale

La Legge Delega al Governo per la riforma fiscale

La circolazione delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie

All'art. 6, c. 1, della Legge n. 111 del 9 agosto 2023 – Delega al Governo per la riforma fiscale – lett. e):

“riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

- 1) *revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;*
- 2) *tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;*
- 3) ***modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;***
- 4) *definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;”*

La Legge Delega al Governo per la riforma fiscale

Le imposte sostitutive e regimi di riallineamento/affrancamento

All'art. 6, c. 1, della Legge n. 111 del 9 agosto 2023 – Delega al Governo per la riforma fiscale – lett. c):

“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;”

La Legge Delega al Governo per la riforma fiscale

La disciplina fiscale della scissione mediante scorporo

All'art. 9, c. 1, della Legge n. 111 del 9 agosto 2023 – Delega al Governo per la riforma fiscale – lett. e):

“introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

Assessment

Assessment

La Fusione

- 1) **TIZIO detiene il 100% di ALFA e BETA; queste ultime si fondono nella società di nuova costituzione GAMMA. Detta fusione come si definisce?**
- Fusione tra sorelle
 - Fusione per incorporazione
 - Fusione propria
- 2) **Sotto un profilo fiscale la fusione è un'operazione**
- Realizzativa
 - Neutrale
 - Mista
- 3) **In caso di fusione con retrodatazione degli effetti fiscali all'inizio del periodo d'imposta, quale soggetto è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo «*ad interim*»?**
- La società incorporante/risultante
 - La società incorporata/fusa
 - Nessuna delle precedenti

Assessment

La Fusione

- 4) **La società ALFA, a seguito dell'incorporazione della società controllata BETA, ha allocato parte del disavanzo di annullamento ad avviamento e parte a fabbricati. L'ammortamento dei predetti *asset* è deducibile ai fini IRES e IRAP?**
- No
 - Sì
 - Sì, in caso di affrancamento
- 5) **Le riserve assoggettate a imposizione solo in caso di distribuzione, iscritte nel bilancio della società incorporata/fusa, devono essere ricostituite in capo alla società incorporante/risultante?**
- In ogni caso, anche vincolando altre riserve disponibili, diverse dall'avanzo di fusione
 - Solo in presenza di avanzo di fusione e/o nuovo capitale sociale
 - Solo in presenza di avanzo di fusione
- 6) **Le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione sono riportabili in capo alla società incorporante/risultante se:**
- Viene rispettato *l'equity test*
 - Viene rispettato il *vitality test*
 - Tutte le precedenti

Assessment

La Fusione

7) Le limitazioni al riporto delle perdite fiscali si applicano anche

- Alle eccedenze di interessi passivi riportabili
- Alle eccedenze di ROL fiscale riportabili
- Alle eccedenze di interessi attivi riportabili

8) In caso di fusione tra due società parte della stessa *fiscal unit*, le limitazioni al riporto delle perdite fiscali si applicano anche

- Alle perdite fiscali maturate in costanza di consolidato fiscale
- Alle perdite fiscali maturate ante consolidato fiscale
- Tutte le precedenti

9) Il trasferimento dei beni in occasione della fusione è un'operazione

- Rientrante nel campo di applicazione dell'IVA
- Irrilevante ai fini IVA per carenza del presupposto oggettivo
- Rilevante ai fini IVA, ancorché esente

Assessment

La Scissione

1) In caso di scissione parziale, le nuove azioni/quote della società beneficiaria sono assegnate

- Alla società scissa
- Ai soci della società beneficiaria
- Ai soci della società scissa

2) La scissione può avvenire anche

- A favore del proprio socio unico
- Senza attribuzione delle azioni/quote delle società beneficiarie ad alcuni soci della scissa
- Tutte le precedenti

3) Sotto un profilo fiscale la scissione è un'operazione neutrale

- Per le società partecipanti all'operazione e per tutti i loro soci
- Solo per i soci della società scissa e delle società beneficiarie
- Solo per le società partecipanti all'operazione

Assessment

La Scissione

- 4) **La ripartizione del costo fiscale in capo al socio della società scissa tra le azioni/quote della società scissa (post scissione) e quelle della società beneficiaria, avviene**
- Sulla base del patrimonio netto contabile trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria
 - Sulla base del valore economico del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria
 - Sulla base della volontà dei soci, come espressa dell'atto di scissione
- 5) **La perdite fiscali riportabili in capo alla scissa ante scissione, potranno essere riportate**
- Dalla società beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito
 - Interamente dalla società scissa
 - Interamente dalla società beneficiaria
- 6) **Le limitazioni (*equity e vitality test*) al riporto, in capo alla società beneficiaria, delle perdite fiscali maturate in capo alla società scissa ante scissione, non operano**
- In caso di beneficiaria neo-costituita
 - In caso di beneficiaria preesistente
 - In caso di scissione totale

Assessment

La Scissione

7) Le limitazioni al riporto delle perdite fiscali si applicano anche

- Alle eccedenze ACE
- Alle eccedenze di interessi passivi riportabili
- Tutte le precedenti

Studio Tributario e Societario

Important notice

This document has been prepared by Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 12551830156 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2024 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.